



PER COPIA CONFORME

all'originale,

Roma, il - 7 APR. 2020

composta  
complessivamente da n. 62  
pagine, numerate progressivamente  
da 1 a 62.

Il Funzionario Giudiziario  
Anna Maria Pecoraio

## Tribunale Ordinario di ROMA

Sezione GIP—GUP Ufficio 30

proc.to 13448 / 2020 r. g. n. r. Procura della Repubblica Tribunale Roma

proc.to 8144 / 2020 reg. gen. Ufficio GIP-GUP Tribunale Roma

### ORDINANZA DI APPLICAZIONE DELLA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE ( artt. 273-275, 285, 291--292 c.p.p. )

*il Giudice per le indagini preliminari, Valerio SAVIO*

esaminati gli atti relativi al procedimento di indagini preliminari nei confronti di :

**-- IEFFI Antonello nato a Cassino 14.3.1978**

( di IEFFI Dario Mauro e MARGIOTTA Silvana, fiscalmente domiciliato in Cervia via Giovanni Cimabue 6 B , C.F.: FFINL78C14034G , titolare di partita IVA n. 02366480602 )

**-- VERDUCI Stefania Emilia nata Melito di Porto Salvo ( RC )  
4.3.1980**

( C.F.: VRDSFN80C44F112W, domiciliata fiscalmente a Milano via Melzo 36 )

in ordine alla seguente

## INCOLPAZIONE PROVVISORIA

persone entrambe indagate dei sotto indicati reati:

- a) **per il reato di cui agli artt. 81, 110 e 353 c.p.** perché, in concorso tra loro e previo concerto, IEFFI Antonello in qualità di amministratore unico della BIOCREA società agricola a r.l. dal 16.10.2010 al 19.2.2020 (cessazione della carica registrata il 10.3.2020) ed amministratore di fatto per il periodo successivo, VERDUCI Stefania Emilia in qualità di legale rappresentante della BIOCREA società agricola a r.l. dal 19.2.2020 (nomina di fatto registrata il 10.3.2020);

con mezzi fraudolenti consistiti:

- nell'aver VERDUCI Stefania Emilia falsamente dichiarato, nella domanda di partecipazione presentata dalla BIOCREA società agricola a r.l. l'11.3.2020, l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d. lgs. 50/2016 pur risultando, in capo alla società, violazioni tributarie definitivamente accertate per complessivi 155.606 euro maturate dall'anno 2008 all'anno 2014;

- nell'aver, IEFFI Antonello e VERDUCI Stefania Emilia, nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione del bando (rispettivamente il 10 e l'11 marzo 2020), registrato il trasferimento della rappresentanza legale della BIOCREA società agricola a r.l. da IEFFI Antonello a VERDUCI Stefania Emilia (apparentemente compiuto con atto datato 19.2.2020) ed avere IEFFI Antonello a lei ceduto le quote sociali (peraltro differendo il pagamento del capitale di 100.000 euro alla data del 28.2.2022), al solo scopo di occultare la riconducibilità della BIOCREA società agricola a r.l. allo stesso IEFFI Antonello che, di fatto, continuava ad amministrare la società;

turbavano le procedure di gara negoziata d'urgenza "*per l'affidamento di accordi quadro per la fornitura di dispositivi di protezione individuale e apparecchiature elettromedicali, dispositivi e servizi connessi destinati all'emergenza sanitaria COVID 19*" (ID 2282) bandita da CONSIP in data 9.3.2020, a cui partecipavano con la predetta BIOCREA società agricola a r.l. con riferimento al lotto n. 6 volto all'acquisto di n. 24.314.550 mascherine chirurgiche per un importo complessivo di euro 15.804.457,50, aggiudicata alla medesima società in data 12.3.2020 (provvedimento annullato in autotutela il 19.3.2020);

Fatti commessi in Roma dal 9.3.2020 con condotta allo stato in corso

- b) **per il reato di cui agli artt. 110 e 355 comma 2 nn. 1) e 3) c.p.** perché, in concorso tra loro e previo concerto, IEFFI Antonello in qualità di amministratore unico della BIOCREA società agricola a r.l. dal 16.10.2010 al 19.2.2020 (cessazione della carica registrata il 10.3.2020) ed amministratore di fatto per il periodo successivo, VERDUCI Stefania Emilia in qualità di legale rappresentante della BIOCREA società agricola a r.l. dal 19.2.2020 (nomina di fatto registrata il 10.3.2020), omettevano




di adempiere agli obblighi derivanti da un contratto di fornitura concluso con un ente pubblico.

In particolare:

- il 12.3.2020 la BIOCREA Società Agricola a Responsabilità Limitata si aggiudicava la gara pubblica indetta da CONSIP S.p.A. con riferimento al Lotto nr. 6 (CIG 8241411381), dell'importo di euro 15.804.457,50 per la fornitura di nr. 24.314.550 mascherine (di cui nr. 3.000.000 da consegnare entro 3 giorni dall'ordinativo di fornitura del 13.3.2020) con conseguente sottoscrizione, in data 13.3.2020, di un Accordo Quadro con CONSIP S.p.A. da parte di VERDUCI Stefania Emilia, legale rappresentante della società;
- nel periodo immediatamente successivo entrambi si rendevano inadempienti degli obblighi scaturenti dall'Accordo Quadro precedentemente sottoscritto, dapprima lamentando, IEFFI Antonello, l'esistenza di pretestuose problematiche organizzative relative al volo di trasferimento della merce in Italia e, successivamente, rassicurando la controparte CONSIP s.p.a. di essere in procinto di approntare la spedizione senza tuttavia fornire alcuna comunicazione in ordine agli estremi della stessa. Inadempimento che si palesava definitivamente in data 18.3.2020, a seguito di ispezione volta a constatare l'effettiva consistenza del carico, compiuta da un delegato dell'Agenzia delle Dogane presso l'aeroporto cinese di Guangzhou Baiyun indicato dallo stesso IEFFI Antonello come luogo di stoccaggio della merce, che tuttavia dava esito negativo; così facendo mancare totalmente i beni necessari allo Stato destinati a ovviare a un comune pericolo (nella specie i presidi medico chirurgici fondamentali per far fronte alla urgente situazione epidemiologica generata dalla diffusione del virus COVID-19).

Fatti commessi in Roma in data successiva e prossima al 13.3.2020

***esaminata la richiesta del PM pervenuta all'Ufficio GIP in data 3.4.2020 , con cui nei confronti di IEFFI Antonello si chiede in ordine al reato di cui al capo A l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere e in ordine al reato di cui al capo B la misura interdittiva del divieto di esercitare attività di impresa ,***



# OSSERVA

## **1 --- La sussistenza di "gravi indizi" dei reati ipotizzati, ai sensi dell'art. 273 c.p.p. , nei confronti di IEFFI Antonello e VERDUCI Stefania Emilia**

### **1.1. L'indagine**

La richiesta di misura cautelare in esame si presenta come il frutto di una tempestiva denuncia di C.O.N.S.I.P. S.P.A. ( esposto presentato al PM il 25.3.2020) e di una altrettanto tempestiva rapida ed efficace indagine svolta, su delega (già del 26.3.2020) e con coordinamento della Procura della Repubblica presso il TRIBUNALE di ROMA, dalla Guardia di Finanza-Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria ROMA / Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata/2° Sezione C.O. ( d'ora in poi indicata come "P.G.").

Gli esiti degli accertamenti effettuati e delle indagini di P.G. trasmessi con la richiesta cautelare sono compendati , oltre che nell'esposto C.O.N.S.I.P. S.P.A. , nell'informativa di P.G. del 31.3.2020 prot. 148384/2020 e nell'informativa 3.4.2020 prot. 153760/2020 , e relativi allegati (presenti in atti parte in supporto cartaceo parte su supporto CD-ROM).

Disposte d'urgenza dal PM in data 31.3.2020 ( con convalida di questo GIP in data 2.4.2020), sono state autorizzate intercettazioni telefoniche sulle utenze riferibili ai due indagati ( utenze in uso a IEFFI Antonello: 3282226971 , 3349654362 3381398704 ; utenze in uso a VERDUCI Stefania Emilia, 3474872012 , 3479850080 , 3497283136, 3209027270 , 3395253188 , 0965780040 , utenze in uso a BIOCREA Società Agricola a Responsabilità Limitata, 065924105 , 3288050505 ).

Di seguito si riportano i risultati delle indagini , come riferiti ed illustrati dalla P.G. nelle citate informative ( i brani delle quali vengono qui riportati in carattere ARIAL corpo 11 ) e come organizzati e valutati dal PM nella richiesta di misura cautelare ( i brani della quale vengono riportati nel testo della presente ordinanza in carattere CALIBRI corpo 11) ( il testo dell'ordinanza proseguendo nel presente carattere TAHOMA corpo 12 ).

Interventi sui testi riportati sono stati operati solo per eliminare errori ortografici e sintattici , refusi, errori od omissioni materiali.

### **1.2. L'esposto/denuncia di C.O.N.S.I.P. S.P.A.**

Così la P.G. sintetizza nell'informativa 31.3.2020 cit. il contenuto dell'esposto-denuncia che ha originato il presente procedimento ( la numerazione degli allegati, presenti in CD-ROM, è quella della PG):

"... omissis

In data **25.3.2020**, l'ing. **CANNARSA Cristiano**<sup>1</sup>, amministratore delegato di **CONSIP S.p.A.**<sup>2</sup>, depositava presso Codesta A.G. un documento, composto di n. 6 fogli, dal titolo "**MEMO "BIOCREA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA" NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI GARA ID 2282 PER L'EMERGENZA COVID 19**", corredato da n. 8 allegati, rappresentati da visure camerali e da articoli stampa [allegato n. 1].

Nel citato documento, l'ing. **CANNARSA Cristiano** riferiva dell'esistenza di una serie di anomalie emerse nell'ambito della procedura di gara negoziata d'urgenza "per l'affidamento di accordi quadro per la fornitura di dispositivi di protezione individuale e apparecchiature elettromedicali, dispositivi e servizi connessi, destinati all'emergenza sanitaria "Covid-19" (ID 2282)", per un valore complessivo pari a **€ 253.260.871,80** (IVA esclusa), suddivisa in n. 18 lotti merceologici, bandita in data **9.3.2020**, con scadenza, per la presentazione delle offerte, fissata per il giorno **16.03.2020**.

Nel dettaglio, l'ing. **CANNARSA Cristiano** riferiva come:

- in data **12.3.2020**, con riferimento al **Lotto nr. 6 (CIG 8241411381)**, dell'importo di **euro 15.804.457,50**, inerente la fornitura di mascherine chirurgiche, la **BIOCREA Società Agricola a Responsabilità Limitata** fosse risultata aggiudicataria della suddetta procedura risultando prima nella graduatoria di merito.
- come al riguardo, la **BIOCREA Società Agricola a Responsabilità Limitata** si sarebbe impegnata nella fornitura di nr. 24.314.550 mascherine, suddivise in varie fasce temporali di consegna, di cui nr. 3.000.000 con consegna stabilita in 3 giorni dall'ordine;
- come in data **13.3.2020**, venisse sottoscritto specifico Accordo Quadro, tra **CONSIP S.p.A.** e **VERDUCI Stefania Emilia**, legale rappresentante della **BIOCREA Società Agricola a Responsabilità Limitata**;
- come sempre il **13.3.2020**, in concomitanza all'invio dell'ordinativo di fornitura al fornitore **BIOCREA Società Agricola a Responsabilità Limitata**, personale di **CONSIP S.p.A.** interloquisse con **IEFFI Antonello** per allertarlo, visti i tempi strettissimi, dell'imminente emissione dell'ordinativo. E come in tale contesto, **IEFFI Antonello**:
  - lamentasse, sin dai primi contatti, l'esistenza di problematiche organizzative relative al volo di trasferimento della merce dal punto di stoccaggio sino all'aeroporto di Malpensa, assicurando – però - la consegna presso il citato aeroporto, all'arrivo del vettore aereo, il giorno **17.3.2020** alle ore **17.55**;
  - come assicurasse, dai successivi contatti, avvenuti in data **16.3.2020**, di essere in procinto di approntare la spedizione, rinviando, alla serata dello stesso giorno, la comunicazione degli estremi della stessa, fornendo una immagine relativa alla pianificazione di un volo dell'Asiana Cargo da Guangzhou Baiyun International Airport – via Seul – a Milano Malpensa ( in proposito, l'ing. **CANNARSA** precisava come l'informazione relativa agli estremi della spedizione non fosse mai stata recapitata in data **16.3.2020**, e come, invece, **IEFFI Antonello**, nella serata dello stesso giorno, avesse inviato una comunicazione all'on. DI MAIO Luigi con la quale chiedeva un aiuto per la soluzione di una non meglio precisata problematica legata all'importazione delle suddette mascherine);
- come avesse preso contatti diretti con **IEFFI Antonello** nel corso dei quali quest'ultimo relazionava per la prima volta sulla problematica presente.

<sup>1</sup> **CANNARSA Cristiano** (CNNCST63B16H501V), nato a Roma il 16.02.1963.

<sup>2</sup> **CONSIP SPA** (05359681003), avente sede legale in Roma, via Isonzo n. 19/E, esercente "altre attività professionali", legalmente rappresentata, dal 05.07.2017, da **CANNARSA Cristiano**.

- come in tale contesto, emergesse come le “*mascherine*”, di produzione cinese, fossero state vendute da una società indiana, la **AUDRA HEALTH TECH PRIVATE LTD**, attraverso l’intermediazione di nr. 2 aziende c.d. “*Distributor*”, la **E-BUILDING TRADING WLL** (di diritto del Qatar) e la **E-BUILDING S.p.A.** (di diritto italiano), alla **BIOCREA Società Agricola a Responsabilità Limitata** : sul punto, l’ing. **CANNARSA** precisava che, in tale operazione, **IEFFI Antonello** risultava:
  - **socio della E-BUILDING TRADING WLL;**
  - **socio unico e amministratore unico della E-BUILDING S.p.A.;**
  - aver cessato dalla carica di amministratore unico (in data 10.3.2020) e cessato dalla qualifica di socio unico (in data 9.7.2019) della **BIOCREA Società Agricola a Responsabilità Limitata**. L’attuale amministratore e socio unico della **BIOCREA Società Agricola a Responsabilità Limitata**, con nomina avvenuta in data 19.2.2019 ma iscrizione avvenuta in data 10.03.2020, risultava **VERDUCI Stefania Emilia;**
  - aver lamentato “*l'impossibilità di confermare il pagamento dai Ns conti correnti di Doha (QATAR) per i motivi di forza maggiore scaturiti dalle ordinanze ivi emesse dagli organi governativi a favore del Ns Fornitore*”;
- come in data **18.3.2020** venisse eseguita, attraverso l’intermediazione del Dott. Maurizio Montemagno dell’Agenzie delle Dogane, una ispezione per constatare l’effettiva consistenza del carico, essendo stata dichiarata la disponibilità della merce, pronta alla spedizione, presso l’aeroporto di Guangzhou Baiyun;
- come in tale ambito, l’ispezione dell’Agenzie delle Dogane avesse dato esito negativo nel luogo di deposito indicato da **IEFFI Antonello;**
- come venissero avviati, da parte di **CONSIP S.p.A.**, i controlli ex art. 80 D. Lgs. n. 50/2016, al fine di verificare la sussistenza o meno di eventuali cause di esclusione alla procedura di gara;
- come agli esiti delle verifiche effettuate, in data **18.3.2020**, fossero emerse irregolarità fiscali di rilevante importo ( in particolare, l’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Lombardia - con nota nr. 39768 del 18.3.2020 – comunicava che a carico della **BIOCREA Società Agricola a Responsabilità Limitata** risultavano le seguenti violazioni definitivamente accertate:
  - *cartella di pagamento n.09720140057591864, anno di imposta 2010, notificata il 20/02/2015 al contribuente in oggetto, derivante da modello liquidazione 770 semplificato, per un debito di Euro 70.609,21;*
  - *cartella di pagamento n.09720140095193986, anno di imposta 2010, notificata il 20/02/2015 al contribuente in oggetto, derivante da liquidazione unico soc. di cap. enti com. ed equip., per un debito di Euro 71.298,67;*
  - *cartella di pagamento n.09720140023309943, anno di imposta 2010, notificata il 18/08/2015 al contribuente in oggetto, derivante da liquidazione IRAP controllo centralizzato, per un debito di Euro 7.902,58;*
  - *cartella di pagamento n.09720130128161905, anno di imposta 2009, notificata il 27/02/2013 al contribuente in oggetto, derivante da modello liquidazione 770 semplificato, per un debito di Euro 70,97;*
  - *cartella di pagamento n.09720120074985936, anno di imposta 2008, notificata il 30/03/2012 al contribuente in oggetto, derivante da modello liquidazione 770 semplificato, per un debito di Euro 79,34.)*

(l’ing. **CANNARSA** precisava, altresì, che l’irregolarità fiscale emersa costituiva causa di esclusione dalle procedure di appalto, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016,

in quanto eccedente l'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

In aggiunta, l'Ing. **CANNARSA** aggiungeva che la mancata comunicazione resa, da parte del legale rappresentante della **BIOCREA Società Agricola a Responsabilità Limitata**, in relazione all'irregolarità fiscale emersa, configurava il carattere non veritiero della dichiarazione ai fini della partecipazione alla procedura di gara e, a sua volta, costituiva, ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, una causa di esclusione autonoma)

- come in data **19.3.2020**, in ragione dell'accertamento della sussistenza dei motivi di esclusione sopra riportati, venisse data comunicazione alla **BIOCREA Società Agricola a Responsabilità Limitata dell'annullamento in autotutela della intervenuta aggiudicazione** e la conseguente dichiarazione di inefficacia/recesso dell'accordo quadro stipulato e del relativo ordinativo di fornitura, in quanto ancora non eseguiti;
- come venissero condotti, in ottemperanza agli adempimenti richiesti dal D.Lgs n. 231/07, in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, i controlli antiriciclaggio nei confronti dei sottoelencati soggetti:

➤ **IEFFI Antonello**

Dalle verifiche condotte da **CONSIP S.p.A.** sulle banche dati esterne (Liste Terroristi, PEP e reati) emergevano le seguenti evidenze:

- truffa ai danni del Fondo energia dell'Emilia Romagna di circa 4 milioni di euro;
- traffico di influenze illecite per ottenere il rinnovo di una concessione demaniale: *"si sarebbe vantato di 'agganci' con il Comune di Cervia facendosi promettere dal titolare della società interessata, una struttura alberghiera cervese, 50mila euro con il pretesto di dovere remunerare i funzionari Comunali"*.

In aggiunta, il soggetto risultava titolare di numerose cariche e qualifiche, sia in essere che cessate, in differenti società che, nella maggioranza dei casi, presentano il medesimo indirizzo di sede legale. In particolare, **IEFFI Antonello** risulta:

- **socio della E-BUILDING TRADING WLL;**
- **socio unico e amministratore unico della E-BUILDING S.p.A.;**
- aver cessato dalla carica di amministratore unico, in data **10.3.2020**, e cessato da socio unico, in data **9.7.2019**, della **BIOCREA Società Agricola a Responsabilità Limitata;**

➤ **BIOCREA Società Agricola a Responsabilità Limitata e VERDUCI Stefania Emilia**

Dalle verifiche condotte da **CONSIP S.p.A.** sulle banche dati esterne (Liste Terroristi, PEP e reati) non emergevano evidenze per nessuno dei due soggetti. **VERDUCI Stefania Emilia** risulta l'attuale amministratore e socio unico della **BIOCREA Società Agricola a Responsabilità Limitata**, avvenuta con nomina in data **19.2.2019** ma iscrizione in data **10.03.2020**;

➤ **AUDRA HEALTH TECH e PARAS JAIN (CEO di AUDRA)**

Dalle verifiche condotte da **CONSIP S.p.A.** sulle banche dati esterne (Liste Terroristi, PEP e reati), non emergevano evidenze per nessuno dei due soggetti.

Per il soggetto **PARAS Jain** venivano riscontrate alcune omonimie;

➤ **E BUILDING TRADING WLL**

Dall'analisi della visura camerale della società di diritto estero, eseguita da **CONSIP S.p.A.**, emergeva il seguente assetto societario:

Name	Document no.	CR No	Nationality	Percentage	Status
Valentino Loforese	YA3575681		ITALY	16%	Active
Simone Acquaviva	YB2913581		ITALY	16%	Active
HAMAD JASSIM N J AL-THANI	29363405249		QATAR	51%	Active
Antonello IEFFI	YA5867776		ITALY	17%	Active

Dalle verifiche condotte da **CONSIP S.p.A.** sulle banche dati esterne (Liste Terroristi, PEP e reati), emergevano evidenze con riferimento ai due soci italiani:

- **LOFORESE Valentino**: risponde di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti (cocaina e anabolizzanti)
- **ACQUAVIVA Simone**: risponde di riciclaggio aggravato dal favoreggiamento della mafia: *"Gli imprenditori Bruno e Simone Acquaviva, nonché Carlo Quarta, 42 anni tutti e tutti di Lecce, rispondono di riciclaggio aggravato dal favoreggiamento della mafia, nell'inchiesta condotta dal pubblico ministero Carmen Ruggiero con i carabinieri del Ros e della Compagnia di Campi, il Nucleo di polizia Tributaria e Valutaria della Guardia di finanza sulla gestione della "Banca di credito cooperativo di Terra d'Otranto".*

.... omissis..."

Sin qui i dati emersi dalla denuncia di C.O.N.S.I.P. S.P.A. depositata alla Procura Repubblica di Roma in data 25.3.2020 dall'A.D. della Società Cristiano CANNARSA, nella quale si dà atto ancora :

a ) di come la "Procedura negoziata d'urgenza" in questione prevedesse al Lotto merceologico n. 6 per le "mascherine chirurgiche" il "prezzo unitario a base d'asta" di euro 0,65;

b ) di come la "procedura negoziata d'urgenza" per "l'affidamento di Accordi Quadro per la fornitura di dispositivi di protezione individuale e apparecchiature elettromedicali , dispositivi e servizi connessi destinati all'emergenza sanitaria da COVID-19" fosse *"stata aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 D.L.gs n. 50 / 2016 in virtù della specifica facoltà prevista dall'art. 3 comma 3 della sopra citata ordinanza n. 630 , a tutti gli operatori economici presenti nella graduatoria relativa al lotto medesimo fino al raggiungimento del quantitativo massimo previsto per ciascun lotto"*;

c ) di come per il Lotto n. 6 "BIOCREA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA" fosse risultata "prima nella graduatoria di merito".

Con successiva nota del 27.3.2020 pervenuta al PM il 30.3.2020 si rappresentava poi ancora da parte di CONSIP Spa:

come le irregolarità fiscali oggetto del mendacio nelle dichiarazioni rese da BIOCREA Società Agricola a Responsabilità Limitata nella "Domanda di partecipazione" prodotta per la procedura in questione in data 11.3.2020 fossero state ufficialmente e formalmente attestate nel "certificato di regolarità fiscale richiesto in data 18.3.2020 e rilasciato dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale della LOMBARDIA lo stesso 18.3.2020";

come il provvedimento 19.3.2020 n. 10925/2020 del 19.3.2020 con cui C.O.N.S.I.P. S.P.A. , "acclarata l'assenza in capo a BIOCREA S.a.r.l. del requisito di

regolarità fiscale di cui all'art. 80 comma 4 D.L.gs 50 / 2016 nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla procedura", comunicava "la dichiarazione di inefficacia/recesso dal contratto e la conseguente segnalazione all'ANAC" non fosse stato "preceduto da comunicazione di avvio del procedimento" per le deroghe previste alla normativa della legge 241 / 1990 dalle Ordinanze 630 e 639 / 2020 della Protezione Civile, emesse nella situazione di emergenza sanitaria nazionale dichiarata dal Governo il 31.1.2020 in cui si iscrive tutta la vicenda oggetto del presente procedimento.

### **1.3. I risultati delle indagini delegate dal P.M. : la riferibilità di BIOCREA S.a.r.l. , e dell'operazione incriminata, a IEFFI Antonello**

Il P.M., sull'esposto di C.O.N.S.I.P., delegava indagini alla P.G. , i cui risultati non solo erano di pieno riscontro dei fatti denunciati – del resto nella quasi totalità a prova documentale – ma fornivano ulteriori elementi idonei a rinforzare ulteriormente in ordine ad entrambi i reati ipotizzati il già grave compendio indiziario , soprattutto in ordine al concorso e al ruolo da protagonista nel reato di IEFFI Alessandro , emerso come l'imprenditore ed il soggetto economico operante con BIOCREA S.a.r.l. quale suo amministratore di fatto.

In sintesi è infatti emerso dalle indagini di P.G. sulle persone fisiche e giuridiche coinvolte nella vicenda e quindi su IEFFI Antonello, VERDUCI Stefania Emilia e BIOCREA Società Agricola a Responsabilità Limitata ( v. ancora informativa 31.3.2020):

1) che la Società si può dire da sempre non disponga in alcun modo della operatività, oltre che della capacità economica e finanziaria, che le possa consentire di dare effettivamente corso con sicura efficienza e sicurezza alle obbligazioni nascenti da una gara negoziata d'urgenza come quella in questione per l'acquisto in tempi ristrettissimi di oltre 24 milioni di mascherine , 3 dei quali da acquistarsi e consegnarsi alle Autorità Sanitarie italiane in tre giorni dall'ordine, in una situazione di assoluta emergenza epidemiologica in cui il tempo di consegna è un elemento essenziale e centrale della prestazione dedotta in contratto;

2) che la Società ( fondata nel 2008 , con sede legale a Milano, con capitale sociale di 5 milioni di euro , sottoscritto e versato per euro 100.000 ) ha oggetto sociale del tutto estraneo all'ambito imprenditoriale e al settore merceologico relativo alla gara ("coltivazione di fondi, selvicoltura , allevamento di animali e attività connesse", "fornitura di beni e servizi" in tale settore, con possibilità di compiere operazioni commerciali , industriali, finanziarie "sempre che non ne risulti modificato l'oggetto sociale e comunque come attività non prevalente ma esclusivamente accessoria e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale");

3) che ancora al 16.9.2019 non risultano dipendenti della Società;

4) che l'esame del fascicolo camerale e del profilo fiscale della Società ha permesso di rilevare ancora, oltre alle violazioni accertate in via definitiva e alle posizioni debitorie verso l'Erario per gli anni da 2008 a 2014 per complessivi euro 155.606,01 già evidenziate ( v. *supra* ) : a ) come la BIOCREA Società Agricola a Responsabilità Limitata solo con verbale di assemblea ordinaria del 5.7.2019 abbia proceduto all'approvazione del bilancio d'esercizio 2015, 2016 e 2017; b) come sussista

unicamente il bilancio d'esercizio 2015, ove si rileva un utile d'esercizio per € 2.174,00; c) come non risultino dichiarazioni fiscali successive al 2014; d) come risulti unicamente una dichiarazione presentata per l'anno d'imposta 2014 per un imponibile ai fini IRES di euro 614,00 ( seicentoquattordici);

5) che si tratta di dati che , come rilevato dal PM, "caratterizzano un vero e proprio stato di inoperatività della società", sintomatica della originaria ed assoluta inidoneità della stessa, per totale assenza di strutture, mezzi, capitali, a far fronte alle obbligazioni nascenti da un contratto di fornitura come quello aggiudicato e in parola;

6) in ordine all'assetto societario , che l'esame del fascicolo camerale consentiva di rilevare una scrittura registrata in data 11.3.2020 ( allegato 5 all'informativa PG 31.3.20) tra la E-BUILDING S.p.A. ( avente sede legale in Milano, via Montenapoleone n. 8, esercente l'"*attività delle società di partecipazione , holding*", amministratore unico, dal 6.4.2018, IEFFI Antonello, capitale sociale pari a nominali € 5.000.000,00 interamente detenuto da IEFFI Antonello) e VERDUCI Stefania Emilia, avente ad oggetto la cessione della quota di partecipazione al capitale sociale della BIOCREA Società Agricola a Responsabilità Limitata, detenuta dalla E-BUILDING S.p.A., a favore di VERDUCI Stefania Emilia, al corrispettivo di € 100.000,00, da corrispondere entro e non oltre il 28.2.2022; risultando così che l'attuale amministratore e socio unico della BIOCREA Società Agricola a Responsabilità Limitata, con nomina avvenuta in data 19.2.2019 ma iscrizione avvenuta in data 10.03.2020, è VERDUCI Stefania Emilia;

7) che se il pagamento della totalità delle quote di BIOCREA S.a.r.l. previsto tra l'acquirente VERDUCI Stefania Emilia e il cedente IEFFI Antonello per il 28.2.2022 è palese indizio della natura fittizia della cessione di quote , anche il profilo personale di VERDUCI Stefania Emilia ne dà ulteriore conferma , la stessa , come rilevato dal PM, "non avendo un profilo personale manageriale tale da poter gestire un'importante fornitura a favore della Pubblica Amministrazione", tanto più nell'attuale periodo di emergenza sanitaria e nei tempi ristrettissimi dell'Accordo Quadro, "e non disponendo della capacità economica per sostenere finanziariamente l'acquisto delle quote della società" ( per i dati su VERDUCI Stefania Emilia si vedano le pp da 7 a 11 dell'informativa 31.3.2020, dati che danno solare evidenza del suo profilo personale non manageriale e non da imprenditore ma da lavoratrice che "non risulta aver presentato dichiarazioni fiscali", di persona non intestataria di beni immobili o mobili registrati, che non risulta aver mai operato come soggetto economico , che "non risulta avere precedenti di natura fiscale");

8 ) che proprio l'assenza di precedenti violazioni fiscali in capo a VERDUCI Stefania Emilia è peraltro nel caso particolarmente rilevante: dovendosi condividere quanto rilevato dal PM nella sua richiesta , per cui "l'evoluzione degli assetti societari della BIOCREA Società Agricola a responsabilità limitata avvenuta in concomitanza con l'aggiudicazione del Lotto nr. 6 della gara inerente la fornitura di mascherine chirurgiche appare altamente significativo e porta a far ritenere che IEFFI Antonello continui ad essere gestore di fatto della società BIOCREA e che la nomina di VERDUCI Stefania Emilia ad amministratore e socio unico della società sia unicamente dettata dalla necessità di indicare una persona libera da pregiudizi di polizia";

9) che contrariamente a VERDUCI Stefania Emilia, IEFFI Antonello presenta un profilo personale manageriale e da poliedrico imprenditore , emergente sia dalle fonti aperte del web che dai dati raccolti dalla P.G. presso le Banche Dati , dati per i quali , per restare ai più rilevanti, risulta ricoprire o avere ricoperto ruoli nelle seguenti compagini societarie (v. informativa P.G. 31.3.20 , pp 21 e ss, gli allegati indicati sono quelli all'informativa medesima: "... omissis...)

- amministratore unico, nominato in data 6.4.2018, della E-BUILDING S.p.A., di seguito compiutamente individuata;
- consigliere del C. di A., nominato in data 8.2.2018, della DENTAL EXPRESS H24 S.r.l., di seguito compiutamente individuata;
- amministratore unico, nominato in data 26.3.2018, della SOCIETÀ EDITRICE ITALIANA a responsabilità limitata<sup>3</sup> [allegato n.6];
- amministratore unico, nominato in data 16.9.2016, della KREA LUXURY DESIGN S.r.l.<sup>4</sup> [allegato n.7];
- amministratore unico, nominato in data 16.9.2016, della PARADOXA PRODUCTION S.r.l.<sup>5</sup> [allegato n.8];
- amministratore unico, nominato in data 13.5.2019, della E-BUILDING ASSET MANAGEMENT S.r.l.<sup>6</sup> [allegato n.9];
- amministratore unico, nominato in data 7.3.2019, della ERGON S.r.l. società agricola [allegato n.10];
- amministratore unico, nominato in data 7.3.2019, della E-BUILDING Società Agricola a Responsabilità Limitata<sup>7</sup> [allegato n.11];
- amministratore unico, nominato in data 7.3.2019, della PESCI Società Agricola a Responsabilità Limitata<sup>8</sup> [allegato n.12];
- amministratore unico, nominato in data 16.4.2018, della BILANCIA SD S.r.l. [allegato n.13]<sup>9</sup>;
- titolarità, alla data del 14.12.2018, dell'intero capitale sociale deliberato, pari a € 5.000.000,00, sottoscritto e versato per € 100.000,00, della E-BUILDING S.p.A.... omissis....”

10) che gli approfondimenti investigativi operati dalla P.G. evidenziano come tali compagini societarie si presentino per lo più, per usare l'efficace sintesi del PM, come “scatole vuote”, destrutturate, gravate da posizioni debitorie con l'Erario;

11) che ulteriori decisivi elementi indizianti dell'attuale e permanente ruolo di IEFFI Antonello quale amministratore di fatto di BIOCREA S.a.r.l., e di soggetto economico operante per il tramite di tale compagine, e che ha operato nella vicenda di cui in incolpazione, emergono dalle comunicazioni tra l'aggiudicataria BIOCREA S.a.r.l. e CONSIP Spa dal 13.3.2020 al 19.3.2020, interlocuzioni avvenute con VERDUCI Stefania Emilia dal 13.3.20 al 15.3.20 e successivamente invece appunto con IEFFI Antonello, significativamente proprio nei giorni “topici” dell'inadempimento contrattuale e nei quali

<sup>3</sup> **SOCIETA' EDITRICE ITALIANA A RESPONSABILITA' LIMITATA** (07973191005), avente sede legale in Milano, via G.B. Pirelli n. 30, esercente l'attività di “*edizione di riviste e periodici*”.

<sup>4</sup> **KREA LUXURY DESIGN S.R.L.** (09924691000), con sede legale in Reggio nell'Emilia (RE), via Lombardia n. 7, esercente l'attività di “*costruzione opere pubbliche per energia e telecomunicazioni*”.

<sup>5</sup> **PARADOXA PRODUCTION SRL** (11498511002), avente sede legale in Reggio Emilia, via Lombardia n. 7, esercente l'attività di “*commercio di energia elettrica*”.

<sup>6</sup> **E-BUILDING ASSET MANAGEMENT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** (11637521003), avente sede legale in Milano, via Montenapoleone n. 8, esercente l'attività di “*amministrazione condomini e gestione beni immobili*”.

<sup>7</sup> **E-BUILDING SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA** (06660641009), avente sede legale in Farini (PC), Località Nicelli n. 95, esercente l'attività di “*coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali*”.

<sup>8</sup> **PESCI SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA: PESCI S.A.R.L.** (03662500408), con sede legale a Cervia (RA), via Giovanni Cimabue 6/B, avente ad oggetto “*l'attività di taglio dei boschi, la coltivazione di fondi, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse*”.

<sup>9</sup> **BILANCIA SD S.R.L.** (11477021007), avente sede legale in Reggio Emilia via Lombardia n. 7, esercente l'attività di “*costruzione opere pubbliche per energia e telecomunicazioni*”.

si doveva segnalare a CONSIP Spa quali fossero le difficoltà che impedivano l'esecuzione della fornitura ( si vedano le pp 80-83 della più volte citata informativa 31.3.2020, che mostrano come , con mezzi invero dilettoneschi e sintomatici del profilo di chi ha operato, quali sgrammaticate mail ad Autorità varie anche politiche, a muoversi per BIOCREA S.a.r.l. , per tentare di evitare la dichiarazione di inefficacia dell'aggiudicazione, sia stato in quei giorni IEFFI Antonello e non VERDUCI Stefania Emilia);

12) che in tale quadro, già chiaro in ordine alla riferibilità soggettiva a IEFFI Antonello della spregiudicata operazione tentata da BIOCREA S.a.r.l. , si è poi acquisita con le intercettazioni telefoniche una prova diretta del fatto che anche dopo i formali mutamenti di assetti societari ( con il fittizio passaggio delle quote della Società, significativamente da pagarsi al 28.2.2022, tra la E-BUILDING Spa controllata al 100% da IEFFI Antonello e VERDUCI Stefania Emilia) la Società sia rimasta saldamente in mano all'indagato e che VERDUCI Stefania Emilia non sia altri che un mero prestanome: nella conversazione telefonica intervenuta il 2.4.2020 alle ore 19.04.15 ( RIT 1674/2020, progr. 103 ) , IEFFI Antonello , in conversazione con BRAMUCCI Raffaele ( Presidente del C.d.A. di DENTAL EXPRESS H24 srl, v. *infra*) definisce BIOCREA s.a.r.l. "la mia azienda", si riporta qui di seguito il passo della conversazione in questione , ripreso dall'informativa di PG del 3.4.2020 , p. 41 ( per la trascrizione integrale , v. *infra* ):

BRAMUCCI RAFFAELE:	<i>(inc) un po' che erano due settimane fa, che mi era stato offerto...mi era stata fatta la richiesta di dieci milioni di mascherine, per la Lombardia e le zone alte...soltanto che...non ce l'avevo...e è saltata...</i>
IEFFI ANTONELLO:	<b><i>Ti faccio vedere una cosa, guarda...aspetta eh...ti faccio vedere una cosa...BRAMUCCI...allora l'azienda con la quale ho aggiudicato io si chiamo BIOCREA no? <u>LA MIA AZIENDA...</u></i></b>
BRAMUCCI RAFFAELE:	<i>Si...</i>
IEFFI ANTONELLO:	<b><i>Ti faccio vedere cosa io ho...creato giù...siccome che ero cliente con E-BUILDING no? E-BUILDING socia unica di BIOCREA...io che...per potermi candidare poi, ho fatto fare proprio la...guarda questi video...te li mando...vedi un po'? Su whatsapp...vedi un po' se ti arrivano...</i></b>

#### **1.4. La fase di stipula. "Tempi" e "capacità di consegna" quali "termini essenziali" contrattuali**

Si ritiene opportuno e necessario, il reato di cui al capo A dell'incolpazione provvisoria essendo incentrato sui "mezzi fraudolenti" con cui si è ottenuta l'aggiudicazione, riportare gli esiti delle acquisizioni documentali operate dalla PG (su ordine di esibizione 26.3.2020 del PM) relativamente all'instaurazione della gara , alla domanda di partecipazione di BIOCREA s.a.r.l., all'aggiudicazione , alla successiva stipula dell'Accordo Quadro .

Si tratta di documenti che evidenziano quale sia stato il grado ed il livello degli impegni non solo contrattuali ma di responsabilità pubblica che si sono assunti quanti hanno partecipato alla procedura di gara, nella drammatica attuale situazione di emergenza epidemiologica nazionale ed internazionale.

Si riportano qui i dati sintetizzati dalla P.G. nell'informativa 31.3.2020 , p.59 e ss. ( gli allegati citati sono come sempre quelli all'informativa medesima ):

".... omissis...."

..... **CONSIP S.p.A.**, con missiva recante prot. n. 12311/2020 del 27.3.2020 [**allegato 16**], trasmetteva - a mezzo *pec* - la documentazione di seguito riportata:

- documentazione di gara pubblicata sul sito del Committente ([www.consip.it](http://www.consip.it)), completa di 3 Errata Corrige, 4 Tranche di Chiarimenti, comunicazioni di riapertura termini e successiva comunicazione di sospensione termini;
- offerta presentata dalla **BIOCREA Società Agricola a responsabilità limitata** limitata sul lotto 6;
- nomina Commissione + CV;
- verbali di Gara, con relativi allegati;
- relazione del Presidente di Commissione;
- comunicazione di Aggiudicazione definitiva efficace a **BIOCREA Società Agricola a responsabilità limitata**, relativa al lotto 6;
- accordo Quadro Stipulato con **BIOCREA Società Agricola a responsabilità limitata**, relativo al lotto 6;
- controlli ex art. 80, D.Lgs. 50/2016;
- comunicazione di Annullamento dell'aggiudicazione a **BIOCREA Società Agricola a responsabilità limitata**, relativa al lotto 6;
- *file* contenente le interlocuzioni (email e *screenshot WhatsApp* relative alle fasi di stipula e consegna dell'ordinativo di fornitura) intervenute con l'operatore economico **BIOCREA Società Agricola a Responsabilità Limitata**.

In aggiunta, l'Ente allegava, altresì, la segnalazione inviata in data 27.3.2020 in merito al possibile carattere mendace delle dichiarazioni rese dalla **BIOCREA Società Agricola a Responsabilità Limitata** nell'ambito della Domanda di partecipazione prodotta per la procedura in oggetto in data 11.3.2020.

Si riportano, di seguito, gli esiti dei preliminari approfondimenti investigativi condotti sulla documentazione oggetto di acquisizione.

#### a. La procedura di gara

Dalla disamina della documentazione oggetto di acquisizione, venivano ricostruite, cronologicamente, le fasi di aggiudicazione della gara d'appalto in argomento da parte di **BIOCREA Società Agricola a Responsabilità Limitata**:

- (1) **CONSIP S.p.A.**, in data 9.3.2020 [**allegato n. 17**], pubblicava la "Lettera di invito a offrire" relativa alla "PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA IN 18 LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DI ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI, DISPOSITIVI E SERVIZI CONNESSI DESTINATI ALL'EMERGENZA SANITARIA - COVID-19 (ID 2282)".

Dalla lettura dell'**art. 1**, rubricato "Oggetto", si rilevava, tra l'altro, quanto segue:

“”” Consip in qualità di soggetto attuatore, con la presente lettera di invito ad offrire, dà pertanto avvio alla procedura, suddivisa in 18 lotti, per l'affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale e apparecchiature elettromedicali, dispositivi e servizi connessi. Per le caratteristiche delle singole prestazioni si rimanda al Capitolato Tecnico allegato alla presente Lettera di invito a offrire.

Per ciascun Lotto si procederà a concludere un Accordo Quadro ex art. 54 del D.lgs. n. 50/2016 valido fino al termine dello stato di emergenza. I Lotti in cui è articolata la procedura ricomprendono le seguenti prestazioni per il relativo importo massimo:

- **Lotto 1** - Aspiratori elettrici - € 1.053.000,00
- **Lotto 2** - Centrali di monitoraggio per terapia intensiva - € 576.000,00
- **Lotto 3** - Ecotomografi portatili - € 5.037.500,00
- **Lotto 4** - Elettrocardiografi - € 800.000,00
- **Lotto 5** - Tomografi computerizzati - € 250.000,00
- **Lotto 6 - Mascherine chirurgiche - € 15.804.457,50**
- **Lotto 7** - Mascherine FFP2 - € 25.281.285,00
- **Lotto 8** - Mascherine FFP3 - € 34.373.694,00
- **Lotto 9** - Guanti in lattice - € 113.378,10
- **Lotto 10** - Guanti in vinile - € 6.220.290,00
- **Lotto 11** - Guanti in nitrile - € 3.275.095,00
- **Lotto 12** - Dispositivi per protezione oculare - € 69.538.854,00
- **Lotto 13** - Tute di protezione - € 25.411.450,00
- **Lotto 14** - Calzari/Sovrascarpe - € 334.580,00
- **Lotto 15** - Cuffie copricapo - € 159.315,00
- **Lotto 16** - Camici - € 62.399.753,00
- **Lotto 17** - Termometri - € 713.050,00
- **Lotto 18** - Detergenti e soluzioni disinfettanti / antisettici - € 7.227.146,00.

I prodotti oggetto dell'Accordo Quadro saranno acquistati da Consip attraverso Ordinativi di Fornitura che costituiscono l'atto formale con il quale si dà materialmente avvio alla fornitura.

I concorrenti dovranno offrire su ciascun lotto un prodotto e il relativo prezzo.

Si specifica che:

...omissis...

**Con riferimento ai lotti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15**, i concorrenti dovranno presentare offerta per **un prodotto e**, inoltre, potranno offrire **uno o più prodotti, allo stesso prezzo** dichiarato nella scheda offerta economica a sistema, che dovranno soddisfare comunque le caratteristiche tecniche minime indicate nel Capitolato Tecnico. Il concorrente potrà indicare, all'interno dell'Allegato 3 "Dichiarazione Offerta Economica", in corrispondenza di ciascun modello ulteriore offerto, il rispettivo codice di iscrizione a BD/RDM e la relativa capacità di consegna.

...omissis...

I Lotti della procedura sono identificati con i seguenti CIG:

- LOTTO 1:** 824137669E
- LOTTO 2:** 8241386EDC
- LOTTO 3:** 824139022D
- LOTTO 4:** 82413977F2
- LOTTO 5:** 8241403CE4
- LOTTO 6:** 8241411381

LOTTO 7: 82414145FA  
LOTTO 8: 8241422C92  
LOTTO 9: 8241426FDE  
LOTTO 10: 824142925C  
LOTTO 11: 82414335A8  
LOTTO 12: 82414389C7  
LOTTO 13: 8241443DE6  
LOTTO 14: 8241447137  
LOTTO 15: 82414492DD  
LOTTO 16: 8241451483  
LOTTO 17: 8241453629  
LOTTO 18: 8241460BEE

*Il numero di aggiudicatari di ciascun Accordo Quadro è legato al numero delle Offerte valide pervenute come meglio definito nel prosieguo. Alla stipula dei predetti Accordi Quadro addiverrà la Consip S.p.A. **Gli appalti basati sui predetti Accordi Quadro verranno affidati mediante la sottoscrizione di Ordinativi di Fornitura che verranno sottoscritti da Consip, secondo i termini e le condizioni dell'Accordo Quadro, senza riaprire il confronto competitivo tra gli aggiudicatari dei medesimi, nel rispetto dei termini e delle condizioni tutti integralmente definiti negli Accordi Quadro stessi quanto alle modalità di erogazione delle prestazioni che verranno affidate.***

*Ciascun Ordinativo di Fornitura sarà definito, rispetto ai quantitativi delle prestazioni ricadenti in ciascun Lotto, in ragione delle esigenze delle singole amministrazioni così come indicate dal Dipartimento della Protezione Civile. **Le condizioni oggettive per determinare quale operatore economico tra gli aggiudicatari parti dell'Accordo Quadro eseguirà, per mezzo dell'Ordinativo di Fornitura, le prestazioni, definite puntualmente nel Capitolato Tecnico e richiamate nel prosieguo, tengono conto della capacità e della tempistica di consegna della fornitura dichiarate in sede di Offerta da ciascun aggiudicatario, nel rispetto della graduatoria finale di merito derivante dall'applicazione del criterio di aggiudicazione di cui al paragrafo 11 della presente Lettera di invito. Solamente per gli Ordinativi di Fornitura relativi ai Lotti X, Y, che consentono l'offerta di modelli differenziati dello stesso dispositivo, si potrà tener conto delle caratteristiche dei modelli offerti, in relazione alle specifiche esigenze delle Amministrazioni beneficiarie. L'Operatore economico che non sarà chiamato ad eseguire la prestazione, nel rispetto delle condizioni oggettive di cui sopra, non avrà nulla a pretendere. **L'esecutore prende atto e accetta che le prestazioni richieste dovranno essere eseguite per la durata dei mesi intercorrenti dalla stipula del Accordo Quadro e fino al termine del periodo emergenziale attualmente fissato al 31 luglio 2020, eventualmente prorogabile, nei limiti del massimale eventualmente incrementato, e, comunque, non oltre la durata del periodo emergenziale. A fronte della corretta e completa esecuzione delle forniture oggetto del Contratto, e solo in caso di esito positivo dei controlli su veridicità delle dichiarazioni circa l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. n. 50/2016, Consip pagherà al Fornitore il corrispettivo contrattuale, secondo le condizioni e i termini individuati nel Contratto.*****

***In caso di esito negativo Consip procederà al recesso del contratto, ai sensi della normativa vigente, fatto salvo il pagamento del valore delle forniture già eseguite nonché il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite e procederà alla segnalazione alle competenti autorità.***

**Si precisa, al riguardo, che tenuto conto del contesto emergenziale, ai sensi e per gli effetti all'art. 4 comma 4 del D.lgs. 231/02 e s.m.i., i termini di pagamento delle fatture sono fissati a 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura.**

Dalla lettura dell'art. 8, rubricato "Modalità di presentazione delle offerte", si rilevava, tra l'altro, quanto segue:

...omissis...

L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente a Consip S.p.A., attraverso il Sistema, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 16:00:00 del giorno 11 marzo 2020**, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la sua irregolarità.

...omissis...

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'OFFERTA, a **pena di esclusione**, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale

...omissis...

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000;

Si rammenta, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:

- comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000;
- costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura;
- saranno oggetto di comunicazione all'A.N.AC. ai sensi dell'art. 80, comma 12 e saranno valutate ai sensi dello stesso articolo comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016.

Dalla lettura dell'art. 10, rubricato "Contenuto della Offerta Economica", si rilevava, tra l'altro, quanto segue:

...omissis...

I prezzi unitari a base d'asta e le relative quantità sono riportati nelle tabelle seguenti distinte per lotto:

...omissis...

N°	VOCE DI OFFERTA ECONOMICA	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA (Pbi) (€)	QUANTITÀ (Qi)	IMPORTO (Pbj*Qi)
1	Mascherine chirurgiche	€ 0,65	24.314.550 €	€ 15.804.457,50
Importo totale a base d'asta (BA)				€ 15.804.457,50

...omissis..."

Dalla lettura dell'**art. 11**, rubricato "Modalità di aggiudicazione", si rilevava, tra l'altro, quanto segue:

“”” La procedura verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, D.lgs. n.50/2016 in virtù della deroga prevista dall'art. 3, comma 3, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 630/2020 con riferimento ai ribassi offerti sui prezzi unitari a base d'asta come indicati nelle tabelle di cui al paragrafo che precede. Relativamente ai lotti 1, 2 e 17, la graduatoria dell'Accordo Quadro sarà determinata sulla base dei prezzi unitari offerti per i soli "prodotti principali".

**In considerazione dello stato di emergenza che coinvolge l'intero territorio nazionale** e delle consistenti esigenze che potrebbero riguardare approvvigionamenti di beni e servizi in quantità tali da non poter essere soddisfatte da un solo aggiudicatario e non completamente determinabili, si provvederà ad aggiudicare, per ciascun Lotto, un Accordo Quadro a tutti gli operatori economici ammessi alla procedura in ragione dei requisiti autodichiarati e che non sono incorsi in esclusione successivamente alla valutazione delle offerte economiche fino al raggiungimento del quantitativo massimo previsto per ciascun lotto. Saranno, pertanto, Fornitori di ciascun lotto tutti gli operatori economici presenti nella graduatoria relativa al lotto medesimo fino al raggiungimento del quantitativo massimo previsto per ciascun lotto. Si precisa che l'eventuale raggiungimento di detto quantitativo massimo verrà valutato conteggiando prioritariamente le disponibilità di consegna per il termine temporale più breve

... omissis ...

**Al fine di assicurare l'assistenza sanitaria in emergenza nel più breve tempo possibile, in riferimento agli OdF emessi entro il 16 marzo 2020, i Fornitori dovranno esprimere, laddove previsto, la propria capacità di consegna indicando, all'interno della Dichiarazione di Offerta Economica, per ciascun prodotto oggetto di offerta, il numero di prodotti K che si impegnano a rendere disponibili entro i termini di consegna K3gg, K7gg, K15gg, K45gg, di cui al precedente paragrafo 10.**

...omissis...

#### **ORDINATIVI DI FORNITURA (OdF)**

...omissis...

1. Saranno acquistati, nel quantitativo richiesto, i prodotti del Fornitore primo in graduatoria; qualora la capacità di consegna dichiarata da detto Fornitore in relazione al termine di consegna più breve K3gg non sia sufficiente a soddisfare il quantitativo richiesto, per il numero di dispositivi necessari eccedenti la suddetta capacità di consegna sarà emesso un nuovo OdF nei confronti del secondo classificato, procedendo, in caso di necessità, allo stesso modo con i soggetti collocatisi successivamente in graduatoria...

... omissis ... ”””

Dalla lettura dell'**art. 12**, rubricato "Svolgimento della procedura", si rilevava, tra l'altro, quanto segue:

“””

... omissis...

**Verifica documentazione amministrativa**

La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno 11 marzo, con inizio alle ore 16:30

... omissis ...

La Commissione quindi, procederà, in seduta riservata, a verificare la conformità della documentazione amministrativa rispetto a quanto richiesto nella presente e redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

... omissis ...

Dalla lettura dell'art. 15, rubricato "Aggiudicazione degli accordi quadro e adempimenti per la stipula dei successivi appalti", si rilevava, tra l'altro, quanto segue:

L'aggiudicazione di ciascun Accordo Quadro verrà comunicata ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016. In tale comunicazione si chiederà, tra l'altro, ai relativi aggiudicatari di produrre entro il termine di 2 giorni solari dalla ricezione della comunicazione:

- a) **i nominativi dei soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 per i quali - al fine di consentire maggiore snellezza della procedura - si è consentito al legale rappresentante di dichiarare, nella Dichiarazione di partecipazione conforme all'Allegato 1, la non ricorrenza, omnicomprensiva, della cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;**
- b) la dichiarazione resa dai soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi;
- c) copia della ricevuta di pagamento resa disponibile nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP;
- d) copia del modello F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo;

Successivamente entro 12 giorni solari dalla comunicazione di aggiudicazione dovranno essere prodotti:

- e) dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche non in via esclusiva, all'appalto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, in adempimento a quanto previsto dall'art. 3, co. 7, della L. n. 136/2010;
- f) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della Consip, a garanzia degli impegni contrattuali, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016. Tale garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione, dovrà essere pari al 5% dell'importo determinato moltiplicando i prezzi unitari offerti dall'operatore economico per le relative quantità rese disponibili nell'Allegato Dichiarazione di Offerta Economica. Nell'ipotesi in cui il Fornitore dichiari una nuova disponibilità di prodotti dovrà conseguentemente integrare la garanzia prestata nella misura del 5% del nuovo importo determinato moltiplicando i prezzi unitari offerti per le nuove quantità rese disponibili. Si evidenzia che l'importo della garanzia definitiva, anche eventualmente integrata con le

modalità di cui sopra, non potrà in ogni caso essere superiore al 2,5% del valore stimato del lotto. Trovano applicazione le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016.

... omissis ...

Dalla disamina del **Capitolato Tecnico [allegato n. 18]**, costituente allegato n. 2 alla Lettera di Invito, venivano individuate le caratteristiche tecniche minime che dovevano essere necessariamente possedute dai dispositivi e dalle apparecchiature elettromedicali offerte in gara.

...omissis...

In aggiunta, venivano indicate, al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico, rubricato "**ORGANIZZAZIONE ED ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA**", le specifiche tecniche della documentazione di processo per l'esecuzione della fornitura, come si rileva di seguito:

### **5.1 ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA**

Nell'ambito dell'Ordinativo di Fornitura, si identificano di seguito alcune figure/funzioni chiave.

Per il Fornitore:

- Il Responsabile della Fornitura: è l'interfaccia unica verso la Struttura sanitaria beneficiaria che rappresenta a ogni effetto il Fornitore. Tale figura, dotata di adeguate competenze professionali, è responsabile del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel contratto.

... omissis ...

Il Fornitore alla stipula dell'Accordo Quadro indica il nominativo e i relativi riferimenti (numero di telefono e indirizzo di posta elettronica) del Responsabile della Fornitura, che andranno riconfermati all'atto di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

### **5.2 DOCUMENTAZIONE DI PROCESSO PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

#### **5.2.1 ORDINATIVO DI FORNITURA**

Gli appalti specifici basati sugli Accordi Quadro assolvono, di fatto, la funzione di Ordinativi di Fornitura.

L'OdF costituisce il documento attraverso cui Consip S.p.A. dà avvio alla fornitura e regola, unitamente all'Accordo Quadro, i rapporti di fornitura fra le Strutture Sanitarie beneficiarie e il Fornitore.

L'OdF deve riportare, in maniera chiara e dettagliata, le seguenti informazioni:

1. Riferimenti del Fornitore;
2. Numero e tipologia di dispositivi per ciascuna Struttura Sanitaria Beneficiaria; si specifica che il singolo OdF potrà comprendere più Strutture Sanitarie Beneficiarie;
3. L'importo totale della fornitura e gli importi parziali per ognuna delle Strutture Sanitarie Beneficiarie.
4. Modalità e termini di pagamento, nel rispetto della normativa vigente e secondo quanto previsto al successivo paragrafo 5.2.2.

Resta inteso che dalla data di ricezione dell'OdF da parte del Fornitore, decorrono per il Fornitore medesimo i termini per l'esecuzione degli obblighi previsti ai paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 del presente Capitolato Tecnico.

**Laddove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione all'OdF entro i termini stabiliti dall'Accordo Quadro e nel rispetto della capacità di consegna dichiarate dovrà, tempestivamente, e comunque entro un giorno, naturale e consecutivo, dal ricevimento dell'OdF stesso informare per iscritto Consip S.p.A, la quale sarà libera da ogni vincolo nei confronti del Fornitore, fatta salva l'applicazione delle penali di cui allo Schema di Accordo Quadro.**

... omissis ...

- (2) **CONSIP S.p.A.**, in data **11.3.2020** [allegato n. 19], pubblicava l'atto di nomina della commissione giudicatrice, così composto:

Qualifica	Nominativo	Area di appartenenza
Presidente	Claudio Antonini	DPSO – Programmazione e monitoraggio
Commissario	Anna Guarino	DSSBS – Sanità
Commissario	Gianandrea Greco	DSEBM – Energia & utility

Al riguardo, la Commissione Giudicatrice:

- in data **11.3.2020**, come si rileva dal verbale recante **Prot. 490-SOURCING-2020** [allegato n. 20], ammetteva la documentazione prodotta da **BIOCREA Società Agricola a responsabilità limitata**;
- in data **12.3.2020**, come si rileva dal verbale della commissione **Prot. 499-SORCING-2020** [allegato n. 21], con riguardo al **Lotto 6**, e relativamente alla verifica della documentazione del concorrente **BIOCREA Società Agricola a responsabilità limitata**, "ritiene necessario avanzare un chiarimento con riferimento alle caratteristiche identificative del prodotto con riguardo al Codice di repertorio e alla prescritta omologazione. La Commissione, ricevuta la documentazione del Fornitore, ritiene conforme al Capitolato tecnico il prodotto offerto e ritiene quindi l'offerta valida".

Sul punto, non emerge dagli atti oggetto di acquisizione la documentazione presentata a CONSIP S.p.A. dalla BIOCREA Società Agricola a responsabilità limitata.

**b. La documentazione presentata da BIOCREA Società Agricola a Responsabilità Limitata**

Dalla disamina della documentazione esibita da **CONSIP S.p.A.**, si acquisiva evidenza di quanto prodotto in sede di gara da **BIOCREA Società Agricola a responsabilità limitata**.

Nel dettaglio, **BIOCREA Società Agricola a responsabilità limitata**:

- (1) in data **11.3.2020**, presentava la "**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 PER LA PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA IN 18 LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DI ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI, DISPOSITIVI E SERVIZI CONNESSI, DESTINATI ALL'EMERGENZA SANITARIA "COVID-19 - ID 2282"** [allegato n. 22].

Dall'esame del documento, emergeva come la società partecipante avesse dichiarato, tra l'altro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi e/o in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità:

- "2. DI CONOSCERE PUNTUALMENTE LE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL'ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016 - CHE DEBONO INTENDERSI QUI RIPORTATE, SEPPUR NON MATERIALMENTE TRASCRITTE - E DI NON TROVARSI IN NESSUNA DELLE SUDETTE CAUSE DI ESCLUSIONE:";
- "5. il seguente riferimento telefonico – fisso e/o mobile – e di posta elettronica di cui garantisce la reperibilità anche nei giorni festivi: tel. fisso 0776.366.499; tel mobile 320.9027270; e-mail [info@biocrea.info](mailto:info@biocrea.info);
- "6 .di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ovvero, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione, ovvero se esecutrice, verrà risolto di diritto il rapporto contrattuale.";

- dall'esame del fascicolo camerale, depositato presso la C.C.I.A.A. del Registro delle Imprese di Milano, NON SI RILEVA LA PRESENZA DI SEDI OPERATIVE DELLA BIOCREA SOCIETÀ AGRICOLA A RESPONSABILITÀ LIMITATA, ALL'INDIRIZZO DI CERVARO (FR), CORSO DELLA REPUBBLICA N. 1;

.... omissis....

- (2) in data 11.3.2020, presentava la "**DICHIARAZIONE D'OFFERTA ECONOMICA – LOTTO 6 – MASCHERINE CHIRURGICHE PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA IN 18. LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DI ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI, DISPOSITIVI E SERVIZI CONNESSI, DESTINATI ALL'EMERGENZA SANITARIA "COVID-19 – ID 2282" [allegato n. 24].**

Dalla disamina del documento, emergeva come la società partecipante avesse dichiarato, con specifico riferimento al Lotto n. 6 oggetto di aggiudicazione:

- di impegnarsi "**ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel Capitolato Tecnico del bando di gara e per l'effetto si impegnava a fornire, nelle tempistiche di seguito indicate:**

**TABELLA PRODOTTO OFFERTO LOTTO 6**

Per OdF emessi entro il 16 marzo 2020			
PRODOTTO OFFERTO NELLA SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA COMPILATA A SISTEMA			
(K3gg) Capacità di consegna entro 3 gg*	(K7gg) Capacità di consegna Dal 4° al 7° gg*	(K'15gg) Capacità di consegna dal 8° al 15° gg*	(K'45gg) Capacità di consegna dal 16° al 45° gg*

3.000.000	5.000.000	7.000.000	9.314.550
-----------	-----------	-----------	-----------

- di **"non eccepire, durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato tecnico"**;
- di **"accettare che i termini di pagamento delle fatture sono pari a 60 (sessanta) giorni dalla data ricevimento della fattura ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 4 del D.lgs. 231/02 e s.m.i."**.

Ed ancora, il concorrente **BIOCREA Società Agricola a Responsabilità Limitata**, infine, prendeva atto che:

- **i termini stabiliti nel Capitolato Tecnico sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;**
- **il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti della procedura, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro che verrà stipulato con il Fornitore.**

.... omissis.... "

Come è dato di vedere, si tratta di procedura percorsa sin dal suo inizio, come non poteva non essere, da una *ratio* assolutamente ed eccezionalmente emergenziale, derivante dal dramma collettivo già in corso in Italia e nel mondo in quei giorni e tuttora perdurante, che impone quotidianamente a tutte le istituzioni pubbliche di non perdere neanche un giorno nel cercare di prevenire e curare il contagio da virus denominato COVID-19.

Una *ratio* pervasiva, con due protagonisti: il tempo , e la "capacità di consegna".

Due *tavoli* , il "tempo" e la "capacità di consegna" , sui quali l'indagato IEFFI Antonello e la sua comprimaria complice appaiono aver giocato d'azzardo ( e si rimanda qui a quanto di seguito si dirà in punto di "mezzi fraudolenti" e di qualificazione giuridica dei fatti, ed in punto di esigenze cautelari).

Una procedura in cui il partecipante prende atto del fatto che le prestazioni dovranno essere effettuate sino al termine del periodo emergenziale , allo stato fissato per il 31.7.2020.

Una procedura in cui *"al fine di assicurare l'assistenza sanitaria nel più breve tempo possibile, in riferimento agli OdF emessi entro il 31.3.2020 i Fornitori dovranno esprimere...la propria capacità di consegna, indicando, all'interno della Dichiarazione di Offerta Economica, per ciascun prodotto, il numero di articoli che si impegnano a rendere disponibili a 3,7,15,45 giorni"*.

Una procedura in cui *"le condizioni oggettive per determinare quale operatore economico tra gli aggiudicatari parti dell'Accordo Quadro eseguirà, per mezzo dell'Ordinativo di Fornitura, le prestazioni, definite puntualmente nel Capitolato Tecnico e richiamate nel prosieguo", "tengono conto della capacità e della tempistica di consegna della fornitura dichiarate in sede di Offerta da ciascun aggiudicatario"*.

Una procedura , nella quale alle *"capacità di consegna dichiarate"* si fa di nuovo cenno al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico , in cui *"capacità di consegna"* e tempi di

consegna sono definiti "termini essenziali ai sensi dell'art. 1457 c.c.", in cui BIOCREA S.a.r.l. si impegna a consegnare tre milioni di mascherine entro tre giorni dall'ordinativo, 5 milioni di mascherine dal 4° al 7° giorno, 7 milioni di mascherine tra l'8° e il 15° giorno, 9.314.550 mascherine tra il 16° ed il 45° giorno.

Una procedura, in cui proprio perché tempi e capacità di consegna immediata sono termini essenziali del contratto, il Soggetto Pubblico si tutela prevedendo che "In considerazione dello stato di emergenza che coinvolge l'intero territorio nazionale e delle consistenti esigenze che potrebbero riguardare approvvigionamenti di beni e servizi in quantità tali da non poter essere soddisfatte da un solo aggiudicatario e non completamente determinabili, si provvederà ad aggiudicare, per ciascun Lotto, un Accordo Quadro a tutti gli operatori economici ammessi alla procedura in ragione dei requisiti autodichiarati e che non sono incorsi in esclusione successivamente alla valutazione delle offerte economiche fino al raggiungimento del quantitativo massimo previsto per ciascun lotto".

Una procedura, in cui proprio perché tempi e capacità di consegna immediata sono termini essenziali del contratto, il Soggetto Pubblico si tutela ancora prevedendo altresì che "laddove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione all'OdF entro i termini stabiliti dall'Accordo Quadro e nel rispetto della capacità di consegna dichiarate dovrà, tempestivamente, e comunque entro un giorno, naturale e consecutivo, dal ricevimento dell'OdF stesso informare per iscritto Consip S.p.A, la quale sarà libera da ogni vincolo nei confronti del Fornitore, fatta salva l'applicazione delle penali di cui allo Schema di Accordo Quadro".

### **1.5. Sussistenza di "gravi indizi" dei fatti contestati, e loro qualificazione giuridica.**

Ad esito della ricognizione di quanto come sopra sinora evidenziato ed illustrato, **deve essere rilevato come dei fatti contestati nell'inculpazione cautelare, per la loro quasi totalità, vi sia già in atti piena prova diretta documentale.** Con l'ulteriore rilevante apporto di una conversazione telefonica intercettata che chiude ogni possibile dubbio, già ragionevolmente difficile, sull'effettivo soggetto economico che si è mosso a mezzo di BIOCREA S.a.r.l.

Si tratta ora di vedere se tali fatti possano integrare gli estremi dei reati ipotizzati.

In ordine alla loro qualificazione giuridica, il Pubblico Ministero nella sua richiesta osserva quanto segue ( v. richiesta cautelare )

".... omissis...."

#### **Capo a)**

Le condotte di cui al capo a) dell'imputazione sono riconducibili alla fattispecie di reato di cui all'art. 353 c.p.

E', in primo luogo, certo che le gare bandite da CONSIP per far fronte alle emergenze derivanti dalla terribile epidemia da COVID -19 siano qualificabili come "gare pubbliche".


CONSIP, società partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è la centrale acquisti della pubblica amministrazione ed opera al suo esclusivo indirizzo. Con decreto del Capo Dipartimento della protezione civile n. 666 del 2 marzo del 2020, CONSIP è stato nominato soggetto attuatore dell'ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 recante "*primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*". In sostanza, per far fronte allo stato di emergenza, è stato previsto che le procedure volte all'acquisizione in via d'urgenza dei beni e dei correlati servizi necessari a fronteggiarla potranno essere svolte in deroga ad alcune specifiche disposizioni del d.lgs. 50/2016 che, come è noto, disciplina il contratto d'appalto delle pubbliche amministrazioni. Tali deroghe, per quanto rilevanti sotto il profilo amministrativo della legittimità della gara, non possono evidentemente sottrarre all'incanto la natura pubblicistica. Ne costituisce una chiara ed evidente conferma la copiosa e attenta regolamentazione contenuta nelle lettere di invito ad offrire destinata alla platea dei potenziali fornitori (cfr. la documentazione allegata all'informativa della GdF n. 148384 del 31.3.2020).

Appare, dunque, certo che, nel caso di specie, ci si trovi nell'ambito della "gara pubblica" necessaria per la configurazione del reato di turbativa d'asta. Non è improprio, a tale riguardo, il richiamo all'orientamento estremamente aperto della Suprema Corte nel riconoscere la sussistenza del reato di cui all'art. 353 c.p. ogni qual volta sia configurabile una "*situazione in cui la pubblica amministrazione procede all'individuazione del contraente mediante una gara, quale che sia il nomen iuris adottato ed anche in assenza di formalità, a condizione che siano previamente indicati e resi noti i criteri di selezione e di presentazione delle offerte*"(cfr. Corte di Cassazione sez. VI sentenza n. 9385/2017).

Ispirata al medesimo principio della libertà della forma è, anche, la sentenza n. 8044/2016, sempre della VI sez. penale, laddove si afferma che "*Il reato di turbata libertà degli incanti è configurabile in ogni situazione in cui vi è una procedura di gara, anche informale e atipica, mediante la quale la P.A. proceda all'individuazione del contraente, a condizione, tuttavia, che l'avviso informale di gara o il bando, o comunque l'atto equipollente, pongano i potenziali partecipanti nella condizione di valutare le regole che presiedono al confronto e i criteri in base ai quali formulare le proprie offerte*".

Nel caso che ci riguarda la veloce disamina della documentazione acquisita dalla GdF presso la CONSIP che disciplina le modalità di partecipazione alla gara fa escludere l'insorgenza di qualsiasi dubbio sul fatto che siano stati previamente indicati tanto i criteri per la partecipazione alla gara che quelli per la sua aggiudicazione.

Risolto il nodo della natura della gara, si può passare a valutare quello, sicuramente più complesso, della condotta di turbativa.



Il dato testuale che si ricava dall'art. 353 c.p. è che il reato sussista, tra le altre, ogni qual volta l'agente turbi la gara con *"mezzi fraudolenti"*. Orbene, nell'imputazione formulata dall'ufficio sono state evidenziate una pluralità di condotte fraudolente rispettivamente imputabili, in concorso, ad entrambi gli indagati o soltanto ad uno di essi. Analizzandole singolarmente si comprende come ciascuna condotta sia stata di per sé idonea a turbare l'andamento della gara bandita da CONSIP e, quindi, possa ritenersi elemento costitutivo del reato di turbativa d'asta.

Nel capo a), è stato, in primo luogo, contestato agli indagati IEFFI Antonello e VERDUCI Stefania Emilia di avere falsamente dichiarato, nella domanda di partecipazione presentata dalla BIOCREA l'11.3.2020, l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d. lgs. 50/2016 pur risultando, in capo alla società, violazioni tributarie definitivamente accertate per complessivi 155.606 euro maturate dall'anno 2008 all'anno 2014. Da premettere che la dichiarazione, per quanto formalmente sottoscritta dalla sola VERDUCI, di fatto, per quanto andremo in seguito a specificare in ordine alla riferibilità della società allo IEFFI, è sicuramente imputabile ad entrambi gli indagati perché dai due concordata e condivisa.

La questione principale che si pone è se tale dichiarazione costituisca *"mezzo fraudolento"* rilevante per la sussistenza del reato di cui all'art. 353 c.p. e non costituisca, al contrario, diversa e più specifica fattispecie di reato e, in particolare, quella della falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico di cui all'art. 483 c.p..

Va detto, sul punto, che l'indirizzo offerto dalla Suprema Corte porta a far ritenere prevalente la prima soluzione. A parte infatti un primo arresto, peraltro risalente all'anno 2010 (sez. V n. 37237/2010) che configura la sussistenza del reato di cui all'art. 483 c.p., le sentenze successive (cfr. in particolare, Corte di cassazione sez. VI n. 42770/2014, sez. VI n. 57251/2017 e la più recente, sempre della VI sez., n. 19927/2019) propendono, al contrario, per far ritenere sussistente il reato di turbativa d'asta.

In particolare è la sentenza n. 57251/2017 che appare pienamente aderire alla vicenda che qui ci occupa quando si dice che *"in tema di turbata libertà degli incanti il ricorso a mezzi fraudolenti, consiste in qualsiasi artificio, inganno o mendacio idoneo ad alterare il regolare funzionamento della gara"*. Il caso di cui si è occupato la Corte riguardava proprio la falsa attestazione dei requisiti necessari per conseguire l'aggiudicazione (nello specifico si trattava della falsa auto-dichiarazione resa da uno degli imputati di non aver riportato sentenza di fallimento).

Anche la successiva sentenza n. 19927/2019 offre argomenti estremamente significativi per sgombrare il campo da dubbi quando afferma che il *"mezzo fraudolento consiste in qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idoneo a conseguire l'evento del reato che si configura non soltanto in un danno immediato ed effettivo, ma anche in un danno mediato e potenziale dato che la fattispecie si qualifica come reato di pericolo"*.

Proprio queste considerazioni fatte dalla Corte, da leggersi evidentemente in concreto calandole nei fatti che ci riguardano, fanno ritenere che la falsa dichiarazione abbia turbato la gara per l'acquisto delle *"mascherine"*. Questo non tanto per la, sin troppo facile, considerazione del tragico momento che il nostro Paese sta vivendo a seguito dell'epidemia

da COVID-19 , della necessità di annullare l'aggiudicazione della gara (peraltro aggiudicata proprio alla BIOCREA), della conseguente necessità di recedere dal contratto stipulato e di bandire una nuova gara, quanto piuttosto per il fatto che la falsa dichiarazione ha costituito lo strumento che ha permesso al partecipante di accedere alla gara pubblica e gli ha permesso di ottenere l'aggiudicazione della gara così turbandone il suo andamento. Senza quella falsa dichiarazione la persona non avrebbe potuto partecipare alla gara: la falsa autodichiarazione ha costituito lo strumento che ha consentito di parteciparvi e, conseguentemente, ha permesso di aggiudicarsela. Costruendo la fattispecie di reato come reato di pericolo il legislatore ha voluto evitare proprio che questo possa accadere.

Ne consegue che il reato presenta un'offensività più elevata di quella tipica dei reati contro la fede pubblica proprio perché volto a tutelare sia le regole della concorrenza che il buon andamento della pubblica amministrazione.

In sostanza, e per concludere, la natura del reato di turbativa d'asta come reato di pericolo a condotta libera deve per forza di cose far propendere per far ritenere la falsa autodichiarazione resa dal concorrente come mezzo fraudolento idoneo a turbare il corretto andamento della gara pubblica.

La seconda condotta fraudolenta contestata ai due indagati consiste nell'aver, nei due giorni immediatamente successivi alla pubblicazione del bando, registrato il trasferimento della rappresentanza legale della BIOCREA da IEFFI Antonello a VERDUCI Stefania Emilia (atto apparentemente compiuto il 19.2.2020) e nell'aver, altresì, lo IEFFI ceduto alla VERDUCI le quote sociali differendo però il pagamento del capitale di 100.000 euro al 28.2.2022. In sostanza il 10 marzo scorso, giorno successivo alla pubblicazione del bando di gara, i due indagati si sarebbero accordati per registrare l'avvicendamento dell'amministrazione della società e per la cessione delle quote sociali (utilizzando un atto predatato) pur rimanendo, tuttavia, lo IEFFI il vero *dominus* della compagine societaria (come confermato dal fatto che è lui che continua ad intrattenere i rapporti coi funzionari di CONSIP).

Trattandosi di reato a dolo generico, provare la sussistenza della condotta sarebbe di per sé sufficiente a ritenerlo comportamento fraudolento rilevante ai sensi dell'art. 353 c.p. senza dover l'inquirente accollarsi l'onere di accertare le ragioni dell'intestazione fittizia. Ce lo conferma, ancora una volta, la giurisprudenza della Suprema Corte quando afferma che *"nel reato di turbata libertà degli incanti, il mezzo fraudolento consiste in qualsiasi attività ingannevole che, diversa dalle condotte tipiche descritte dalla norma incriminatrice, sia idonea ad alterare il regolare funzionamento della gara, anche attraverso anomalie procedurali, quali il ricorso a prestanomi"* (cfr. Corte di cassazione sez. VI n. 42770/2014).

Gli approfondimenti investigativi compiuti e, in particolare, la documentazione acquisita presso CONSIP, consentono, tuttavia, di comprendere la ragione per la quale i due indagati, alla pubblicazione del bando, si siano precipitosamente attivati per mutare le intestazioni della società BIOCREA tentando di occultare, per quanto possibile, la sua riconducibilità al reale *dominus* IEFFI Antonello.

Come in precedenza si è accennato (ma lo si vedrà più dettagliatamente con l'analisi delle esigenze cautelari), IEFFI è gravato da precedenti sia giudiziari (anche se, ad oggi, non ancora definitivi) che di polizia (cfr. sul punto annotazione della p.g. del 2.4.2020 e pag. 39 dell'informativa della GdF n. 148384 del 31.3.2020). Alcuni di questi precedenti, si pensi in particolare alla denuncia della GdF di Reggio Emilia per il reato di cui all'art. 640 bis c.p., permettono sicuramente di poter qualificare lo IEFFI come persona "poco affidabile" nel mondo degli appalti pubblici soprattutto se si tiene conto che le stazioni appaltanti, per legge, hanno accesso alle banche dati. Proprio grazie a tali accertamenti è stato possibile alla CONSIP di verificare le condizioni che hanno portato all'annullamento dell'aggiudicazione e alla conseguente risoluzione del contratto.

Orbene, l'articolo 16 lettera K) dell'accordo quadro sottoscritto dalla VERDUCI (allegato n. 27 all'informativa n. 148384 del 31.3.2020), nel prevedere le cause di risoluzione del contratto, riporta, tra le altre, il rinvio a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione tra cui quello di cui all'art. 346 bis c.p.. Come risulta dal certificato dei carichi pendenti della Procura di Roma, IEFFI Antonello è stato, per l'appunto, rinviato a giudizio nell'ambito del p.p. 33750/2018 r.g.n.r. per il reato di cui all'art. 346 co. 2 c.p. (oggi 346 bis c.p.). Questa circostanza costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 16 lett. K). E' allora evidente che IEFFI, non comparendo come amministratore della BIOCREA, ha evitato (o comunque ha ridotto fortemente il rischio) di vedere il contratto risolto per la sussistenza di una causa di risoluzione.

In conclusione può certamente affermarsi che, con i due mezzi fraudolenti descritti, i due indagati abbiano turbato la regolarità della gara bandita da CONSIP.

- **Capo b**

Passando ad analizzare la condotta contestata al capo b) dell'imputazione, non sembra che vi siano dubbi sul fatto che questa sia inquadrabile nella fattispecie dell'inadempimento di contratti di pubbliche forniture di cui all'art. 355 c.p., aggravato ai sensi del comma 2 nn. 1 e 3.

Gli indagati, mediante la società BIOCREA, il 12.3.2020 si aggiudicavano la gara pubblica indetta da CONSIP con riferimento al Lotto nr. 6 (CIG 8241411381), dell'importo di euro 15.804.457,50, inerente la fornitura di mascherine chirurgiche. La BIOCREA si impegnava alla fornitura di nr. 24.314.550 mascherine, suddivise in varie fasce temporali di consegna, di cui nr. 3.000.000 con consegna stabilita in 3 giorni dall'ordine.

Di conseguenza, in data 13.3.2020, veniva sottoscritto un Accordo Quadro, tra la CONSIP e la VERDUCI.

Assurge a primo requisito di sussistenza del reato contestato la particolare qualifica dei contraenti. Invero, secondo la costante giurisprudenza, la fattispecie ex art. 355 c.p. deve essere considerato reato proprio, in quanto può essere commesso solamente da chi sia vincolato contrattualmente con lo Stato, con un ente pubblico o con un'impresa esercente un

servizio di pubblica necessità, e quindi dal fornitore, dal subfornitore, dal mediatore e dal rappresentante.

A riguardo, il contratto di fornitura costituisce presupposto del reato, non intendendosi però uno specifico tipo di contratto, ma, più in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. cose o servizi ritenute necessarie.

Orbene, assodata la particolare posizione soggettiva degli indagati, emersa a seguito della stipulazione del contratto di fornitura con la CONSIP S.p.A., che li rende "passibili" del reato ex art 355 c.p., le indagini svolte hanno accertato il totale inadempimento della fornitura indicata nel contratto, emergendo in tal modo il secondo elemento costitutivo indicato nella norma incriminatrice.

Semplificando, la norma richiede, quale requisito essenziale, che a seguito della stipulazione del contratto con la parte pubblica, il soggetto agente ponga in essere un vero e proprio inadempimento contrattuale, nel senso civilistico del termine, sia esso totale o di natura meramente parziale.

A riguardo, nel caso di specie, l'accertamento dell'inadempimento da parte del personale CONSIP ha richiesto qualche giorno in quanto l'indagato IEFFI Antonello cercava di nascondere l'impossibilità di eseguire la fornitura, accampando problematiche di ordine tecnico.

In particolare, il 13.3.2020, in concomitanza all'invio dell'ordinativo di fornitura, personale di CONSIP S.p.A. interloquiva con IEFFI Antonello per allertarlo, visti i tempi strettissimi, dell'imminente emissione dell'ordinativo. In tale contesto, IEFFI Antonello lamentava, sin dai primi contatti, l'esistenza di problematiche organizzative relative al volo di trasferimento della merce dal punto di stoccaggio assicurando, nei successivi contatti, come fosse in procinto di approntare la spedizione.

L'inadempimento si palesava definitivamente in data 18.3.2020, a seguito di ispezione presso l'aeroporto di Guangzhou Baiyun volta a constatare l'effettiva consistenza del carico, eseguita attraverso l'intermediazione di un funzionario dell'Agenzie delle Dogane che dava esito negativo.

Fatte tali considerazioni, occorre precisare che la giurisprudenza ha sostenuto a più riprese il principio secondo cui il mero inadempimento non è sufficiente a far configurare il reato ex art. 355 c.p. Invero, non basta la mancata attuazione degli obblighi scaturenti dal contratto di fornitura, in quanto, essendo un reato di pericolo, l'inadempimento è punito solo se determini in concreto la mancanza di cose od opere necessarie alla P.A. Pertanto, la norma incriminatrice configura un reato di evento mediante omissione, in quanto l'inadempimento contrattuale è punito solo se determini l'evento di pericolo costituito dalla mancanza di cose od opere necessarie alla P.A. (tra le tante, Cass. pen. n. 1174 del 1999).

Nella fattispecie oggetto di accertamento, appare evidente come, il volontario inadempimento messo in atto dagli indagati, i quali al momento della stipulazione del contratto erano presumibilmente già a conoscenza della impossibilità di adempiere il contratto, abbia determinato un'assoluta carenza di ciò di cui l'Amministrazione aveva

necessità, cagionando un pericolo per la salute pubblica, stante il peculiare e grave contesto sociale di emergenza in cui si è inserita la gara in oggetto.

Quanto esposto consente di affermare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata. Gli indagati, con la condotta posta in essere, hanno leso il particolare bene giuridico tutelato dall'art. 355 c.p., individuato, dalla giurisprudenza unanime, nella tutela del buon andamento della P.A. minacciato dall'inadempimento in relazione a particolari contratti di rilevante interesse pubblico ed aventi ad oggetto determinati beni. In tal modo il legislatore è intervenuto con la sanzione penale al fine di garantire il regolare funzionamento dei pubblici servizi.

Occorre, da ultimo, precisare che la fattispecie in esame è aggravata ai sensi del comma 2 n.1) e n.3) dell'art. 355 c.p., in quanto l'inadempimento contrattuale posto in essere dagli indagati concerne la fornitura di forniture mediche da utilizzarsi per ovviare ad un comune pericolo.

.... omissis... "

**Si tratta di argomentazioni puntuali, giuridicamente rigorose e come evidenziato fondate su interpretazioni della giurisprudenza anche di legittimità, di argomentazioni pienamente condivisibili e che non possono che essere condivise da questo Giudice, con alcune ulteriori sottolineature e considerazioni.**

**In ordine al capo A ed al reato di cui all'art. 353 c.p.**

Va innanzitutto ribadito, come per quanto sopra evidenziato fuori di ogni ragionevole dubbio sia il fatto che VERDUCI Stefania Emilia abbia reso la mendace dichiarazione sottoscritta in accordo e su mandato di IEFFI Alessandro, *dominus* della "sua" azienda.

Va poi sottolineato come l'indirizzo giurisprudenziale in tema di "mezzi fraudolenti" espresso dalle pronunce citate dal PM ( Cass. , VI Sez. , nn. 57251 / 2017, 42770/2014, 19927/2019 e per cui "*in tema di turbata libertà degli incanti il ricorso a mezzi fraudolenti consiste in qualsiasi artificio, inganno o mendacio idoneo ad alterare il regolare funzionamento della gara*") sia assolutamente consolidato in una giurisprudenza di legittimità ultraventennale ( v. , tra le altre , Cass. 11.6.1998, De Bartolo, Cass.Pen. 1999, 544, nota Amato); e come del pari consolidato sia l'indirizzo che ricostruisce la fattispecie di cui all'art. 353 c.p. come reato *di pericolo*, in cui il "mezzo fraudolento" – ancora una volta "qualsiasi artificio, inganno o menzogna idoneo ad alterare la gara" – è sufficiente sia "concretamente idoneo a conseguire", quale evento del reato, non soltanto un danno immediato ed effettivo ( nel caso in esame: comunque verificatosi , nella mancata urgente fornitura delle mascherine), ma anche solo un danno mediato e solo potenziale ( tra le innumerevoli pronunce degli ultimi vent'anni, v. Cass. Sez. VI 37337/2003, Cass. Sez. VI 18557/2019).

Priva nel caso di concreto rilievo pratico la questione se il reato di cui all'art. 483 c.p. concorra o meno con quello di cui all'art. 353 c.p. ( quest'ultimo, come rilevato dal PM, tutelando beni giuridici più ampi e diversi dalla fede pubblica, quali la libertà della concorrenza e soprattutto il buon andamento della Pubblica

Amministrazione), **nella contestata condotta posta in essere dagli indagati e di cui al capo A ad avviso del giudicante è poi possibile ravvisare gli estremi di "mezzi fraudolenti" per un ulteriore profilo**, e ciò per le considerazioni che seguono.

Come si è già avuto modo di sottolineare , la procedura cui ha ritenuto di partecipare BIOCREA s.a.r.l. è stata una *gara pubblica* caratterizzata sin dal suo inizio da una logica assolutamente ed eccezionalmente emergenziale, derivante dal dramma collettivo già in essere in Italia sin dai primi giorni di marzo e tuttora perdurante, che già allora imponeva quotidianamente a tutte le istituzioni pubbliche di non perdere neanche un minuto nel cercare , tra le tante cose, di fornire ai cittadini meccanismi di protezione individuale dalla diffusione e dal contagio del virus COVID-19, come le mascherine del Lotto 6 in questione.

Una procedura, a scorrere bando/lettera d'invito/Capitolato Tecnico, come si è già detto percorsa da due assoluti *protagonisti*: 1) il *tempo*, attesi i tempi ristrettissimi in cui i dispositivi devono essere resi disponibili, in una situazione in cui a causa del virus ogni giorno muoiono centinaia di persone e migliaia sono i nuovi contagiati; 2 ) la *capacità di consegna* – requisito che evidentemente riguarda sia l'idoneità operativa che la capacità finanziaria di anticipare quanto serve ad acquistare , nel caso: 24 milioni di mascherine -- , *capacità di consegna* che necessariamente deve essere già presente nell'impresa che si candida, non potendosi certo perdere tempo nell'organizzare *ex novo* una impresa che non c'è, una capacità di consegna che non c'è.

Una procedura , quella in questione, in cui il partecipante prende atto del fatto che le prestazioni dovranno essere effettuate *"sino al termine del periodo emergenziale, allo stato fissato per il 31.7.2020"*.

Una procedura, in cui *"al fine di assicurare l'assistenza sanitaria nel più breve tempo possibile, in riferimento agli "OdF" ( ordinativi di fornitura) emessi entro il 31.3.2020 i Fornitori dovranno esprimere...la propria capacità di consegna, indicando, all'interno della Dichiarazione di Offerta Economica, per ciascun prodotto, il numero di articoli che si impegnano a rendere disponibili a 3,7,15,45 giorni"*.

Una procedura, in cui *"le condizioni oggettive per determinare quale operatore economico tra gli aggiudicatari parti dell'Accordo Quadro eseguirà, per mezzo dell'Ordinativo di Fornitura, le prestazioni, definite puntualmente nel Capitolato Tecnico e richiamate nel prosieguo", "tengono conto della capacità e della tempistica di consegna della fornitura dichiarate in sede di Offerta da ciascun aggiudicatario"*.

Una procedura , nella quale alle *"capacità di consegna dichiarate"* si fa di nuovo cenno al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico , in cui *"capacità di consegna"* e tempi di consegna sono definiti *"termini essenziali ai sensi dell'art. 1457 c.c."*, e una procedura in cui BIOCREA S.a.r.l. si impegna a consegnare tre milioni di mascherine entro tre giorni dall'ordinativo, 5 milioni di mascherine dal 4° al ° giorno, 7 milioni di mascherine tra l'8° e il 15° giorno, 9.314.550 mascherine tra il 16° ed il 45° giorno.

Una procedura, ancora, in cui proprio perché tempi e capacità di consegna immediata sono termini essenziali, il Soggetto Pubblico si tutela prevedendo che *"In considerazione dello stato di emergenza che coinvolge l'intero territorio nazionale e delle consistenti esigenze che potrebbero riguardare approvvigionamenti di beni e servizi in quantità tali da non poter essere soddisfatte da un solo aggiudicatario e non completamente determinabili, si provvederà ad aggiudicare, per ciascun Lotto, un*

Una procedura, ancora, in cui proprio perché tempi e capacità di consegna immediata sono termini essenziali, il Soggetto Pubblico si tutela prevedendo che *"In considerazione dello stato di emergenza che coinvolge l'intero territorio nazionale e delle consistenti esigenze che potrebbero riguardare approvvigionamenti di beni e servizi in quantità tali da non poter essere soddisfatte da un solo aggiudicatario e non completamente determinabili, si provvederà ad aggiudicare, per ciascun Lotto, un Accordo Quadro a tutti gli operatori economici ammessi alla procedura in ragione dei requisiti autodichiarati e che non sono incorsi in esclusione successivamente alla valutazione delle offerte economiche fino al raggiungimento del quantitativo massimo previsto per ciascun lotto"*.

Una procedura, in sintesi, in cui non si può certo dire che l'Ente Pubblico non abbia messo le cose in chiaro.

Chi partecipa deve avere capacità operative e finanziarie in grado di far arrivare a CONSIP ( nel caso ) milioni di mascherine , sin dai primi giorni.

A fronte di ciò , emerge dagli atti una "menzogna" , un **"mezzo fraudolento", sotteso (ed incluso) a quelli, pure gravi e decisivi, descritti e nell'attuale incolpazione cautelare: il silenzio sulla assoluta incapacità operativa e finanziaria di BIOCREA s.a.r.l. a garantire le consegne cui si era impegnata nei tempi brevissimi di contratto**, invece emersa dai dati acquisiti dagli inquirenti: incapacità derivante dalla totale assenza di strutture operative, e dall'assenza di già provate ed instaurate relazioni commerciali, prontamente attivabili per una immediata fornitura.

Una incapacità operativa, che ha fatto sì che, dopo giorni trascorsi da IEFFI Antonello a prendere tempo e a tergiversare con CONSIP accampando "problematiche" mai precisate nei loro contorni ( e neanche nel loro genere), dopo giorni trascorsi a tentare contatti con Autorità Politiche dilettanteschi e inidonei come possono essere dilettanteschi e inidonei tentativi del genere fatti con una mail , e dopo aver IEFFI Antonello dichiarato la disponibilità della merce pronta alla spedizione ( v. atti CONSIP ) – ulteriore condotta fraudolenta -- ancora al 18.3.2020 ( con la prima data di scadenza contrattuale già decorsa da due giorni ) si sia potuto accertare a mezzo dell'Ambasciata Italiana e del dott. Maurizio Montemagno dell'Agenzia delle Dogane che il carico asseritamente pronto alla spedizione presso l'aeroporto cinese di GUANGZHOU BAIYUN era del tutto inesistente.

Una incapacità finanziaria si può dire confessata da IEFFI Antonello , se è vero, come asseverato da CONSIP Spa, che nel tergiversare e nel giustificarsi nei giorni tra il 13 ed il 19.3.2020, IEFFI Antonello lamentava "l'impossibilità di confermare il pagamento" al "Fornitore" dai "suoi conti correnti di Doha in QATAR "per i motivi di forza maggiore scaturiti dalle ordinanze ivi emesse dagli organi governativi": ancora una volta giustificazioni vaghe, in cui non indicato è "il Fornitore" e non indicate sono le ordinanze che avrebbero bloccato in QATAR i conti correnti, e che in ogni caso *confessano* la mancata disponibilità in Italia o altrove di capitali immediatamente e senza problemi utilizzabili per pagamenti da farsi *ad horas* e senza ritardo alcuno, attesi gli impegni assunti già per i primi tre giorni di esecuzione del contratto (consegna di tre milioni di mascherine ) (impegni , tra i quali vi è stato quello di accettare pagamenti delle fatture a 60 giorni , con implicita dichiarazione di avere liquidità e capacità finanziarie in grado di sostenere una tale tempistica).

Se *"capacità di consegna"* e tempi di consegna sono definiti nella gara *"termini essenziali ai sensi dell'art. 1457 c.c."*, ecco allora che IEFFI Antonello e VERDUCI

Stefania Emilia hanno mantenuto un **silenzio menzognero** – **invero positivamente tradottosi nelle dichiarazioni contrattuali con cui hanno assunto impegni che non erano in grado di assolvere, asseverando di poter consegnare già in tre giorni e sostenere pagamenti a 60 giorni -- sulla loro assoluta attuale e preesistente incapacità operativa e finanziaria ad adempiere** , un silenzio che non solo è prova evidente della natura dolosa ( al minimo: nella forma del dolo eventuale ) dell'inadempimento contestato al capo B , che non solo è violazione di generali regole di correttezza anche precontrattuale ( v. art. 1175 c.c.) ma che, in un reato a "condotta libera" come quello di cui all'art. 353 c.p. costituisce certamente "mezzo fraudolento" per ottenere intanto l'aggiudicazione della fornitura , con il palese intento di tentare ed inventare poi, sul momento, una operazione commerciale comunque complessa e finanziariamente impegnativa da costruire *ex novo*, con strumenti non già predisposti e disponibili ma da approntare sul momento ( potendosi in tale quadro anche richiamare , ad ulteriormente evidenziare la natura di "mezzo fraudolento" del *silenzio* mantenuto sulla capacità operativa e finanziaria di BIOCREA s.a.r.l. , il significato che in generale assume il c.d. *silenzio malizioso* in materia di truffa contrattuale, anche nei confronti della P.A. : si veda la trentennale consolidata giurisprudenza secondo cui "gli artifici o i raggiri richiesti per la sussistenza del reato di truffa possono consistere anche nel semplice silenzio maliziosamente serbato, su circostanze fondamentali ai fini della conclusione di un contratto, da chi abbia l'obbligo, anche in forza di una norma extrapenale, di farle conoscere, in quanto il comportamento dell'agente in tal caso non può ritenersi meramente passivo , ma artificiosamente preordinato a perpetrare l'inganno e a non consentire alla controparte di autodeterminarsi liberamente", v. tra le innumerevoli pronunce degli ultimi quarant'anni, Cass.II Sez. 13409/1978 e Cass.II Sez. 23079/2018 ; e si veda ancora la giurisprudenza che sottolinea come "in tema di truffa, l'idoneità degli artifici e raggiri in danno di una P.A. non è esclusa dal fatto che siano compiuti all'interno di una fase procedimentale che non si sia ancora conclusa e che implichi il successivo intervento di atti di controllo, perché l'idoneità postula che i comportamenti truffaldini siano astrattamente capaci, con valutazione ex ante, di trarre in inganno ed oggettivamente adeguati all'attivazione del procedimento in vista di un ingiusto vantaggio", v. Cass. Sez. II n. 20975/2008, Cass.Sez.II n.40624 / 2012).

**In ordine al capo B ed al reato di cui all'art. 355 c.p.**, punito anche a titolo colposo, si conviene infine con il P.M. in ordine alla **natura dolosa della condotta**, seppure nella forma del dolo eventuale.

Appare evidente e certo infatti che IEFFI Antonello abbia deciso di partecipare alla gara non con la volontà di non adempiere e di far mancare alla P.A. le mascherine in parola ( trattandosi di operazione che gli avrebbe garantito profitti , e che aveva quindi interesse a portare a termine ) ma che abbia deciso di partecipare accettando il rischio , invero, altissimo , di non essere in grado di adempiere nei tempi e nei modi previsti dalla gara: con una manovra spregiudicata e d'azzardo – come si è detto : sui due *tavoli dei tempi* e della *capacità di consegna* – oggettivamente giocata sulla salute di chi attendeva le mascherine.

**Può quindi concludersi come sussistano i "gravi indizi", nel senso di cui all'art. 273 cpp, dei reati di cui all'art. 353 c.p.** ( per i fatti di cui al capo A, reato da ritenersi non tanto "ancora in corso", come da incolpazione, ma consumato alla data dell'aggiudicazione , 12.3.2020) **e di cui all'art. 355 commi 1 e 2 n. 3) c.p.** ( essendovi gli estremi delle aggravanti , da un lato la fornitura essendo indiscutibilmente "concernente cose destinate ad ovviare ad un comune pericolo", dall'altro le mascherine , dispositivi medicali di prevenzione, apparendo sussumibili alla categoria dei "medicinali" di cui al n. 1 del comma 2 dell'art. 355 c.p. non per analogia ma per semplice interpretazione estensiva, i "medicinali" spesso essendo sostanze o dispositivi a funzione preventiva).

## 2 --- Le esigenze cautelari

### 2.1. La vicenda DENTAL EXPRESS H24 srl

L'analisi della sussistenza o meno delle esigenze cautelari non può nel caso prescindere dalla preventiva disamina di ulteriori fatti di cui IEFFI Antonello si è reso protagonista dopo essersi vista revocare in data 19.3.2020 l'aggiudicazione della fornitura di mascherine di cui al capo A dell'incolpazione provvisoria.

Si tratta di fatti estranei all'incolpazione cautelare, ma che assumono enorme rilevanza in punto di esigenze cautelari.

Si legge nell'informativa di P.G. 31.3.2020 ( gli allegati citati sono quelli di cui all'informativa medesima):

"...omissis..

..... in data **26.3.2020**, alle ore 19.37, **BUDA Alessandro**, *Responsabile Divisione Internal Audit* di **CONSIP S.p.A.**, trasmetteva a questa P.G. una mail avente quale oggetto "*Antonello IEFFI - Informazioni aggiuntive*" [allegato n. 2].

Con la citata corrispondenza di posta elettronica, il predetto Funzionario, ad integrazione di quanto già depositato dall'Ing. **CANNARSA Cristiano**, segnalava come **IEFFI Antonello**, in **qualità di consigliere e legale rappresentante della DENTAL EXPRESS H24 S.r.l.**, avesse presentato una domanda di partecipazione e le relative offerte alla "*PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA IN 9 LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DI ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI MASCHERINE, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E SERVIZI CONNESSI DESTINATI ALL'EMERGENZA SANITARIA "COVID-19 - ID 2288"*, **attualmente in fase di aggiudicazione**. In particolare, l'offerta presentata riguardava i seguenti lotti merceologici:

- Lotto 4 – Guanti in vinile non sterili;
- Lotto 5 – Guanti in nitrile non sterili;
- Lotto 6 – Occhiali protettivi;
- Lotto 7 – Tute di Protezione;
- Lotto 8 – Camici;
- Lotto 9 – Soluzione idroalcolica in litri.

A tal proposito, **BUDA Alessandro** trasmetteva, in allegato, la missiva della **DENTAL EXPRESS H24 S.r.l.** avente quale oggetto "Domanda di partecipazione, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 per la procedura negoziata d'urgenza in 9 lotti per l'affidamento di accordi quadro per la fornitura di mascherine, dispositivi di protezione individuale e servizi connessi destinati all'emergenza sanitaria "COVID-19 - ID 2288", recante quale luogo e data "**Milano, il 24.3.2020**" e la firma digitale di **IEFFI Antonello**.  
Ad ulteriore integrazione, sempre il Dott. **BUDA Alessandro**, in data **27.3.2020**, trasmetteva altra mail [**allegato n. 3**], con cui segnalava le ulteriori informazioni in merito alla Gara ID 2288:

- Data pubblicazione del bando: **19 marzo 2020**;
- Termine presentazioni delle offerte: **24 marzo 20**

... omissis... "

Degli accertamenti effettuati su tale nuova e diversa gara, delegati dal PM, si è poi avuta conferma, e prova documentale, di come **DENTAL EXPRESS H24 srl** abbia presentato in data 24.3.2020 "domande di partecipazione" e relative "dichiarazioni d'offerta economica" con la firma digitale del legale rappresentante **IEFFI Antonello**, e di come quindi la persona indagata si sia proposto ancora una volta, come già con **BIOCREA s.a.r.l.**, per forniture di elevato impegno operativo e finanziario oltre che dalla stringente tempistica, rilasciando anche in questo caso le necessarie dichiarazioni di bando sulle "cause di esclusione".

Si legge così circa tali dichiarazioni nell'informativa 31.3.2020 (anche qui i richiami agli allegati sono quelli di cui all'informativa stessa):

"...omissis....

Dalla disamina della documentazione esibita da **CONSIP S.p.A.**, si acquisiva evidenza di quanto prodotto in sede di gara da **DENTAL EXPRESS H24 S.r.l.**

Nel dettaglio, **DENTAL EXPRESS H24 S.r.l.**:

- (1) in data **24.3.2020**, presentava la "**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 PER LA PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA IN 9 LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DI ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI MASCHERINE, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E SERVIZI CONNESSI DESTINATI ALL'EMERGENZA SANITARIA "COVID-19 - ID 2288"** [allegato n. 9].

Dall'esame del documento, recante la firma digitale di **IEFFI Antonello**, emergeva come la società partecipante:

- avesse chiesto di partecipare alla gara in oggetto per i seguenti lotti:

<b>Lotto 4</b>	Guanti non sterili
<b>Lotto 5</b>	Guanti in nitrile non sterili
<b>Lotto 6</b>	Occhiali protettivi
<b>Lotto 7</b>	Tute di Protezione
<b>Lotto 8</b>	Camici
<b>Lotto 9</b>	Soluzione idroalcolica

- avesse dichiarato, tra l'altro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi e/o in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità:

- "2. DI CONOSCERE PUNTUALMENTE LE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL'ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016 - CHE DEBONO INTENDERSI QUI RIPORTATE, SEPPUR NON MATERIALMENTE TRASCritte - E DI NON TROVARSI IN NESSUNA DELLE SUDETTE CAUSE DI ESCLUSIONE;" ... omissis.....

.....omissis...."

Quanto poi ai singoli Lotti ( Lotto 4, guanti in vinile non sterili , fornitura del valore di euro 300.709,20 – Lotto 5, guanti in nitrile non sterili, valore euro 2.085.520 – Lotto 6 , occhiali protettivi , valore euro 2.491.269 – Lotto 7, tute di protezione., valore euro 4.331.450 – Lotto 8 , camici , valore euro 62.266.539,80 – Lotto 9 , soluzione idroalcolica in litri , valore euro 2.002.460 ), e quanto agli impegni presi , si legge di seguito ancora nella citata informativa che dalle diverse "Dichiarazioni d'offerta economica" relativa ai singoli Lotti DENTAL EXPRESS H24 srl in persona di IEFFI Antonello e con la sua firma digitale si sia impegnato "ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel Capitolato Tecnico del bando di gara " e "a fornire" i prodotti nelle tempistiche" di cui alle seguenti Tabelle:

"....omissis...."

**TABELLA PRODOTTO OFFERTO LOTTO 4**

Marca	DENTAL EXPRESS H24 SRL	
Modello	GUANTI IN VINILE NON STERILI	
Codice Repertorio BD - RDM/ Omologazione/n. aut.ISS	Ns riferimento interno: DE-240320-4	
Nr pezzi contenuti nella singola confezione di vendita	100 Guanti per confezione	
<b>per OdF emessi entro il 30/03/2020</b>		
(K3gg) Capacità di consegna entro 3 gg*	(K7gg) Capacità di consegna Dal 4° al 7° gg*	(K15gg) Capacità di consegna dal 8° al 15° gg*
0	0	13.668.600

**TABELLA PRODOTTO OFFERTO LOTTO 5**

Marca	DENTAL EXPRESS H24 SRL
Modello	GUANTI IN NITRILE NON STERILI
Codice Repertorio BD -	Ns riferimento interno: DE-240320-5

RDM/ Omologazione/n. aut.ISS		
Nr pezzi contenuti nella singola confezione di vendita		
100 Guanti per confezione		
per OdF emessi entro il 30/03/2020		
(K3gg) Capacità di consegna entro 3 gg*	(K7gg) Capacità di consegna Dal 4° al 7° gg*	(K'15gg) Capacità di consegna dal 8° al 15° gg*
0	0	41.710.400

#### TABELLA PRODOTTO OFFERTO LOTTO 6

Marca	DENTAL EXPRESS H24 SRL	
Modello	OCCHIALI PROTETTIVI	
Codice Repertorio BD - RDM/ Omologazione/n. aut.ISS	Ns riferimento interno: DE-240320-6	
Nr pezzi contenuti nella singola confezione di vendita	1 Paio per busta di plastica / 10 Paia in una Scatola	
per OdF emessi entro il 30/03/2020		
(K3gg) Capacità di consegna entro 3 gg*	(K7gg) Capacità di consegna Dal 4° al 7° gg*	(K'15gg) Capacità di consegna dal 8° al 15° gg*
0	0	830.423

#### TABELLA PRODOTTO OFFERTO LOTTO 7

Marca	DENTAL EXPRESS H24 SRL	
Modello	TUTE DI PROTEZIONE	
Codice Repertorio BD - RDM/ Omologazione/n. aut.ISS	Ns riferimento interno: DE-240320-7	
Nr pezzi contenuti nella singola confezione di vendita	1 Tuta ogni busta di plastica – 40 Buste in una Scatola	
per OdF emessi entro il 30/03/2020		
(K3gg) Capacità di consegna entro 3 gg*	(K7gg) Capacità di consegna Dal 4° al 7° gg*	(K'15gg) Capacità di consegna dal 8° al 15° gg*
0	0	433.145

#### TABELLA PRODOTTO OFFERTO LOTTO 8

Marca	DENTAL EXPRESS H24 SRL	
Modello	CAMICI IMPERMEABILI DPI TERZA CATEGORIA – TAGLIA L	
Codice Repertorio BD - RDM/ Omologazione/n. aut.ISS	Ns riferimento interno: DE-240320-8-L	
Nr pezzi contenuti nella	1 Camice per Busta di Plastica – 40 Camici per	

singola confezione di vendita	Scatola come Brochure allegata	
<b>per OdF emessi entro il 30/03/2020</b>		
(K3gg) Capacità di consegna entro 3 gg*	(K7gg) Capacità di consegna Dal 4° al 7° gg*	(K'15gg) Capacità di consegna dal 8° al 15° gg*
0	0	2.256.555

Marca	DENTAL EXPRESS H24 SRL	
Modello	CAMICI IMPERMEABILI DPI TERZA CATEGORIA – TAGLIA XL	
Codice Repertorio BD - RDM/ Omologazione/n. aut.ISS	Ns riferimento interno: DE-240320-8-XL	
Nr pezzi contenuti nella singola confezione di vendita	1 Camice per Busta di Plastica – 40 Camici per Scatola come Brochure allegata	
<b>per OdF emessi entro il 30/03/2020</b>		
(K3gg) Capacità di consegna entro 3 gg*	(K7gg) Capacità di consegna Dal 4° al 7° gg*	(K'15gg) Capacità di consegna dal 8° al 15° gg*
0	0	4.513.110

Marca	DENTAL EXPRESS H24 SRL	
Modello	CAMICI IMPERMEABILI DPI TERZA CATEGORIA – TAGLIA XXL	
Codice Repertorio BD - RDM/ Omologazione/n. aut.ISS	Ns riferimento interno: DE-240320-8-XXL	
Nr pezzi contenuti nella singola confezione di vendita	1 Camice per Busta di Plastica – 40 Camici per Scatola come Brochure allegata	
<b>per OdF emessi entro il 30/03/2020</b>		
(K3gg) Capacità di consegna entro 3 gg*	(K7gg) Capacità di consegna Dal 4° al 7° gg*	(K'15gg) Capacità di consegna dal 8° al 15° gg*
0	0	4.513.110

Marca	DENTAL EXPRESS H24 SRL	
Modello	CAMICI CHIRURGICI – TAGLIA L	
Codice Repertorio BD - RDM/ Omologazione/n. aut.ISS	Ns riferimento interno: DE-240320-8A-L	
Nr pezzi contenuti nella singola confezione di vendita	1 Camice per Busta di Plastica – 40 Camici per Scatola come Brochure allegata	
<b>per OdF emessi entro il 30/03/2020</b>		
(K3gg) Capacità di consegna entro 3 gg*	(K7gg) Capacità di consegna Dal 4° al 7° gg*	(K'15gg) Capacità di consegna dal 8° al 15° gg*
0	0	527.868

Marca	DENTAL EXPRESS H24 SRL	
Modello	CAMICI CHIRURGICI – TAGLIA XL	
Codice Repertorio BD -	Ns riferimento interno: DE-240320-8A-XL	

RDM/ Omologazione/n. aut.ISS		
Nr pezzi contenuti nella singola confezione di vendita	1 Camice per Busta di Plastica – 40 Camici per Scatola come Brochure allegata	
<b>per OdF emessi entro il 30/03/2020</b>		
(K3gg) Capacità di consegna entro 3 gg*	(K7gg) Capacità di consegna Dal 4° al 7° gg*	(K'15gg) Capacità di consegna dal 8° al 15° gg*
0	0	500.950

Marca	DENTAL EXPRESS H24 SRL	
Modello	CAMICI IMPERMEABILI A MANICHE LUNGHE	
Codice Repertorio BD - RDM/ Omologazione/n. aut.ISS	Ns riferimento interno: DE-240320-8B	
Nr pezzi contenuti nella singola confezione di vendita	1 Camice per Busta di Plastica – 40 Camici per Scatola come Brochure allegata	
<b>per OdF emessi entro il 30/03/2020</b>		
(K3gg) Capacità di consegna entro 3 gg*	(K7gg) Capacità di consegna Dal 4° al 7° gg*	(K'15gg) Capacità di consegna dal 8° al 15° gg*
0	0	1.251.001

#### TABELLA PRODOTTO OFFERTO LOTTO 9

Marca	DENTAL EXPRESS H24 SRL	
Modello	SOLUZIONE IDROALCOLICA IN LITRI	
Codice Repertorio BD - RDM/ Omologazione/n. aut.ISS	Ns riferimento interno: DE-240320-9	
Nr pezzi contenuti nella singola confezione di vendita	Variabile da 1 a 5 Litri per Flacone	
<b>per OdF emessi entro il 30/03/2020</b>		
(K3gg) Capacità di consegna entro 3 gg*	(K7gg) Capacità di consegna Dal 4° al 7° gg*	(K'15gg) Capacità di consegna dal 8° al 15° gg*
0	0	200.246

..... omissis....."

Per tutti tali Lotti e per le relative consegne, ancora una volta, IEFFI Antonello e la sua società risultano essersi impegnati a **"non eccepire, durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato tecnico"**, e ad **"accettare che i termini di pagamento delle fatture sono pari a 60 (sessanta) giorni dalla data ricevimento della fattura ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 4 del D.lgs. 231/02 e s.m.i."**. Il tutto, anche in questo caso prendendo atto che **"i termini stabiliti nel Capitolato Tecnico**

**sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.", e che "il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti della procedura, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro che verrà stipulato con il Fornitore".**

Come è dato di vedere, anche in questo caso, una procedura dai tempi di consegna brevi e rigorosamente delimitati, in dipendenza dell'emergenza sanitaria nazionale.

Come è dato di vedere, anche in questo caso forniture che per i quantitativi degli articoli e il loro valore richiedono una effettiva, preesistente, elevata capacità operativa economica e finanziaria.

E anche in questo caso, puntualmente, a fronte di tali rilevanti impegni, la capacità operativa economica e finanziaria di DENTAL EXPRESS H24 srl risultava inadeguata agli impegni assunti, e "sovrapponibile a quella emersa sul conto della BIOCREA s.a.r.l."

Risultava infatti che DENTAL EXPRESS H24 srl (dal 28.8.2018 con soci al 50% BAFFETTI Adriana e IEFFI Antonello rispettivamente a mezzo di EURO DENTAL CHANGE srls e E-BUILDING s.a.r.l.) non abbia avuto in pratica dal 2011 ed in particolare dal 2017 alcuna operatività, non abbia presso l'INPS "posizioni previdenziali ed assicurative a nome dell'azienda", non abbia presentato dichiarazioni IRES negli anni 2015, 2017, 2018, e abbia sia per il 2014 che per il 2016 dichiarato un reddito imponibile IRES di euro 1,00 (uno).

Emergessero, ancora, e soprattutto, dati di fatto che portavano all'esclusione della società dalla fase di aggiudicazione.

Si legge infatti ancora nella citata informativa 3.4.2020 (pp 25-26):

".....omissis..."

#### **a. L'esclusione dalla fase di aggiudicazione**

**CONSIP S.p.A.**, in data **30.3.2020**, con nota recante Prot. n. 12693/2020 [allegato n. 28], comunicava, a mezzo p.e.c., alla **DENTAL EXPRESS H24 S.r.l.** l'esclusione ai sensi dell'art. 76, comma 5 lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.

Dalla disamina della documentazione esibita da **CONSIP S.p.A.**, si acquisiva evidenza delle motivazioni sottostanti l'esclusione della **DENTAL EXPRESS H24 S.r.l.**

Nel dettaglio, **CONSIP S.p.A.** comunicava alla società quanto segue:

- **"nel corso delle verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è emerso, dal Certificato del Casellario giudiziale, in capo alla Sig.ra Baffetti Adriana (Amministratore Unico della EURO DENTAL CHANGE S.r.l.s., socio di maggioranza della Società in indirizzo), una condanna emessa dalla Corte di Appello di Ancona e divenuta irrevocabile in data 22 novembre 2019, per "occultamento o distruzione di documenti contabili in concorso" accertato in data 30 gennaio 2015.**

**In particolare, la Corte d'Appello, ha comminato la pena della reclusione di mesi 5 giorni 10, nonché le seguenti pene accessorie:**

- **pubblicazione del provvedimento di condanna;**

- **interdizione da uffici direttivi di persone giuridiche e imprese per anni 1;** -
- **incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per anni 1;**
- **interdizione perpetua dall'ufficio commissioni tributarie;**
- **interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per anni 1**
- **riconoscendo tuttavia il beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 c.p. e della non menzione.**

**Si tratta pertanto di un reato commesso contro la fede pubblica e quindi di assoluto rilievo in una procedura di gara ad evidenza pubblica come quella in oggetto.**

**La tipologia di reato (art. 10 D.Lgs. 74/2000) rientra infatti tra le fattispecie indicate dall'ANAC nelle Linee guida n. 6, secondo cui "rilevano - salvo che le stesse configurino altra causa ostativa che comporti l'automatica esclusione dalla procedura di affidamento ai sensi dell'art. 80 del codice - le condanne non definitive per i reati di cui all'art.80, co. 1 nonché i seguenti reati: [...] c. reati tributari ex d.lgs. 74/2000".**

**Ebbene, tale circostanza non è stata dichiarata in sede di partecipazione alla gara.**

**All'opposto, Codesta Società, nell'ambito della domanda di partecipazione ha dichiarato, tra l'altro, "di conoscere puntualmente le cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 - che debbono intendersi qui riportate, seppur non materialmente trascritte - e di non trovarsi in nessuna delle suddette cause di esclusione".**

**CONSIP S.p.A., con la citata missiva, comunicava l'esclusione dell'operatore economico DENTAL EXPRESS H24 S.r.l.:**

- **ai sensi dell'articolo 80, comma 5 lett. c bis), per aver "fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura i selezione";**
- **ai sensi dell'articolo 80, comma 5 lett. f-bis), per aver presentato "nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere".**

.... omissis... "

Dalle intercettazioni sulle utenze riferibili a IEFFI Antonello sono poi emersi ulteriori dati di grande rilevanza probatoria, e che danno ulteriore evidenza del modo di procedere della persona indagata.

Si tratta di due conversazioni.

Nella prima, del 2.4.2020 ore 13.04 ( RIT 1674/2020, progr. 69) IEFFI Antonello discute con un professionista, GALLARATO Gianmaria ( titolare di partita IVA per "servizi forniti da revisori contabili"). Nella conversazione, IEFFI Antonello dice di essere in

possesto di un atto di cessione quote della DENTAL EXPRESS H24 srl a suo dire con data di febbraio 2020, e chiede al contabile informazioni sui tempi e sulle modalità di registrazione telematica dell'atto.

Nella conversazione ( in cui è esplicito il riferimento ad "un bando" cui si è partecipato , ai problemi nati da quelli giudiziari "di un socio", al tentativo di essere "riammesso") emerge evidente la volontà di IEFFI Antonello di riuscire a far apparire come l'intero capitale di DENTAL EXPRESS H24 srl fosse riferibile già da febbraio 2020 a lui e non a BAFFETTI Adriana, i cui precedenti penali come si è appena visto avevano causato tre giorni prima, il 30.3.2020, l'esclusione della Società dall'aggiudicazione di diversi Lotti di fornitura.

Ripresa dall'informativa di P.G. 3.4.2020, si riporta il testo della conversazione:  
".... omissis...."

la trascrizione integrale:

*I due parlano degli orari di accesso a una piattaforma web non meglio specificata con "profilo cittadino".*

*Dalle ore 13:02:23*

*IEFFI Antonello: Ma guarda che tu vedrai che ogni...inc.le...adesso faremo di...stando più fermo farò diverse pratiche, devo mettere a posto un sacco di visure societarie, unità locali da aggiornare...*

*GALLARATO Gianmaria: Sì...*

*IEFFI Antonello: Ne faremo...ne faremo diverse...io puntualmente ho un imprevisto...ma sarà una statistica, tu vedrai eh! Non ti meravigliare...eh eh..*

*GALLARATO Gianmaria: E va beh, ma se fai...quando fai tante cose è normale che statisticamente qualcosa, eh eh...*

*IEFFI Antonello: ...qualcosa va via...nei verbali...nelle cose*

*GALLARATO Gianmaria: e per forza...è una cosa normale secondo me...anche a me succede così...hi hi..*

*IEFFI Antonello: Ho una domanda tecnica da farti in vista di una cosa che ti farò fare...*

*GALLARATO Gianmaria: Sì...*

*IEFFI Antonello: Allora...io ho fatto una cessione di quota firmata, sai quel...*

*GALLARATO Gianmaria: Ok..*

*IEFFI Antonello: Ho firmato un atto di quota che mi ha fatto il commercialista...*

*GALLARATO Gianmaria: Sì..sì..*

*IEFFI Antonello: ...eh abbiamo apposto la firma quella diciamo eeehh...*

*GALLARATO Gianmaria: Sì..*

*IEFFI Antonello: No...quella, quella a penna...no sull'atto...*

*GALLARATO Gianmaria: Sì..*

*IEFFI Antonello: L'atto riporta la data di febbraio...*

*GALLARATO Gianmaria: Sì...*

*IEFFI Antonello: ...diciamo siamo quasi nei 30 giorni...se sa...male che vè, non è tanto la sanzione che mi importa...la domanda è questa...nel momento che devo andarlo a depositare, no?... Depositare, sì...*

*GALLARATO Gianmaria: Sì...*

*IEFFI Antonello: ...eeeh, quando l'atto sarà evaso...*

GALLARATO Gianmaria: Sì...

IEFFI Antonello: ...farà fede...quindi dovremo quindi apporre entrambi la firma digitale, le parti sindacali, no?

GALLARATO Gianmaria: Sì, esatto...esatto...

IEFFI Antonello: e poi tu come **commercialista** diciamo la tua penso quando depositi...

GALLARATO Gianmaria: Devo mettere la...devo mettere il timbro di data certa...

IEFFI Antonello: Ok...dopodiché, quando sarà evasa, mi chiedo...

GALLARATO Gianmaria: Sì...

IEFFI Antonello: ...la data di atto sarà quella in cui apponiamo la firma digitale o quella che riporta l'atto?

GALLARATO Gianmaria: Ma aspetta, tu...aspetta l'Agenzia delle Entrate l'hai già fatta?

IEFFI Antonello: No...

GALLARATO Gianmaria: Non hai fatto niente, no?

IEFFI Antonello: Nulla...

GALLARATO Gianmaria: Fa fede la data...fa fede la data del...teoricamente per questi atti si hanno 30 giorni, quindi si può fare...no, è retrodatata a 30 giorni, può essere fatto...

IEFFI Antonello: Quindi vuol dire, domanda, quindi vuol dire che secondo te...

GALLARATO Gianmaria: Cioè la data di deposito...il deposito deve essere fatto nei 30 giorni...cioè non si può far dopo eh, attenzione...è una di quelle pratiche che non puoi far dopo questa...

IEFFI Antonello: e ci stiamo dentro per 5-6...quindi, da qua a giovedì prossimo dobbiamo farlo, ok va bene...quindi...

GALLARATO Gianmaria: Eh, ok...sì, fammi solo sapere perché...inc.le...

IEFFI Antonello: Detto questo, quando poi sarà evasa, no? Farà fede...il sistema prenderà...questo è importante, poi ti spiego perché...prenderà come riferimento, leggendo l'atto, la data dell'atto? Che è scritta lì...cioè l'atto interno...

GALLARATO Gianmaria: La data...la data dell'atto e poi ci sarà la data di deposito...

IEFFI Antonello: Ah ok, quindi il fatto che noi apponiamo la firma digitale dopo rispetto alla firma cartacea, fa fede comunque la firma? Cioè...

GALLARATO Gianmaria: ...inc.le...aspetta che se mi dai il tempo te ne guardo una al volo...

IEFFI Antonello: Sì...

GALLARATO Gianmaria: Ne ho fatta una...ehm...

IEFFI Antonello: Perché...sai per quale motivo intanto che guardi? Perché se io questo atto...io ho fatto una domanda per un bando, no?

GALLARATO Gianmaria: Sì...

IEFFI Antonello: Il socio che c'è dentro, mi ha risposto il bando che ha un problema di condanna penale antivecchia, no? Passata in giudicato...

GALLARATO Gianmaria: Ah, va bene...

IEFFI Antonello: ...e per questo motivo, visto che ho un socio al 50,00% è motivo di esclusione...però io ho l'atto, firmato da lui, per...fortunatamente meno male...

GALLARATO Gianmaria: Sì...

IEFFI Antonello: ...firmato cartaceo prima della domanda di qualche giorno fa al bando...

GALLARATO Gianmaria: Sì...

IEFFI Antonello: Allora io dico, se deposito adesso, evade la pratica e nella visura torno a essere socio unico io...eeh...e la data

GALLARATO Gianmaria: *cessione quota mi riportasse non quella del deposito, che è dopo il bando, quindi ormai ero, diciamo carente dei requisiti, ma mi ripristinasse cioè...andasse a dire, atto firmato il giorno il...anche se depositato dopo, forse vengo riammesso...è una cosa importante quindi volevo...è una...*  
 IEFFI Antonello: *Eh, ti dico allora io ne sto guardando una, ti dico cosa mi compare qua...qua avevo fatto una cessione quote di una società...eeeh, cioè nel senso di quote societarie di due persone fisiche...però la pratica è con atto del 15/11/2018, data di deposito 19/11...*  
 GALLARATO Gianmaria: *Ah quindi in effetti viene così...se è così questa cosa mi...mi fa piacere...mi fa piacere*  
 IEFFI Antonello: *Sì, sì, sì...è un...no, perché tu hai tempo 30 giorni...però son quelle pratiche che non puoi fare dopo i 30 giorni...cioè non lo puoi neanche fare in sanzione in pratica...*  
 GALLARATO Gianmaria: *Allora saremo attenti a farla subito, cioè te la metterò...i due verbali più quella perché alla fine, è part...*  
 IEFFI Antonello: *E no, allora ti dico...ah, perché tu dici il verbale di assemblea e degli amministratori quando è datato?*  
 GALLARATO Gianmaria: *Eh, bravo...è una di quelle...è quella che tu leggi DENTAL EXPRESS, l'azienda per intenderci...*  
 IEFFI Antonello: *La DENTAL H24, quella?*  
 GALLARATO Gianmaria: *Sì, è quella, è quella che ha avuto il bando..*  
 IEFFI Antonello: *Mo' conviene fare, conviene prima fare il cambio di amministratore subito e poi fare quel..*  
 GALLARATO Gianmaria: *e poi...e poi...e poi i soci...*  
 IEFFI Antonello: *Mmh...*  
 GALLARATO Gianmaria: *E l'altro verbale un secondo dopo allora...sì...*  
 IEFFI Antonello: *Sì, infatti...*  
 GALLARATO Gianmaria: *Faremo così... ci sentiamo alle quattro GIANMARIA?*  
 IEFFI Antonello: *Sì, ci sentiamo dopo...ci sentiamo dopo...*  
 GALLARATO Gianmaria: *Grazie, allora a dopo*  
 IEFFI Antonello: *Ciao, figurati*  
 GALLARATO Gianmaria: *Ciao.*  
 IEFFI Antonello: *Ciao, ciao, ciao.*  
 GALLARATO Gianmaria: *Ciao, ciao, ciao.*  
 FINE CONVERSAZIONE

.....omissis..."

Che l'atto oggetto della conversazione appena riportata sia un negozio giuridico fittizio e creato ex post per tentare di essere "riammessi" dopo l'esclusione 30.3.2020 della DENTAL EXPRESS H24 S.r.l. dalla gara indetta da CONSIP S.p.A. se ne acquisiva definitiva conferma nel corso di una successiva conversazione intercorsa sempre in data 2.4.2020, alle ore 19.04.15 (progr 103 – RIT 1674/2020 ) tra IEFFI Antonello e BRAMUCCI Raffaele ( dall'8.2.2018 presidente del C.d.A. di DENTAL EXPRESS H24 srl). Sempre dalla informativa di P.G. 3.4.2020 , si riporta la trascrizione della conversazione, dal contenuto che non potrebbe essere più chiaro:

IEFFI ANTONELLO: *Oh, Raf...come stai?*  
 BRAMUCCI RAFFAELE: *Porca miseria, ragazzi, questa è...(inc)...*  
 IEFFI ANTONELLO: *Ci troviamo in tempi di guerra, ci (inc) tempi di guerra, noi ci siamo lo stesso...vedi?*

BRAMUCCI RAFFAELE: Beh (inc)....  
 IEFFI ANTONELLO: Come stai?  
 BRAMUCCI RAFFAELE: Io, bene, bene dai...tutto sommato bene...io lavoro da casa, quindi problemi non ne ha creati più di tanto, insomma...  
 IEFFI ANTONELLO: Sto facendo come te, in realtà...  
 BRAMUCCI RAFFAELE: Ecco...vedi...  
 IEFFI ANTONELLO: Siamo lavorando in smart working...stiamo diversi uffici collegati in questo periodo...  
 BRAMUCCI RAFFAELE: Eh...bene, bene...  
 IEFFI ANTONELLO: E...senti...ti ha girato qualcosa Max, già?  
 BRAMUCCI RAFFAELE: Sì, mi ha girato tutto...io, volevo solo...  
 IEFFI ANTONELLO: Hai letto?  
 BRAMUCCI RAFFAELE: Ho letto e volevo sentire un attimo, così mi spieghi un po' meglio di quello che...che si deve...(conversazione disturbata)...  
 IEFFI ANTONELLO: Allora...eh...ho candidato una serie di aziende, del quale ero rappresentante legale, tra cui la DENTAL, chiaramente, con te...  
 BRAMUCCI RAFFAELE: Sì...  
 IEFFI ANTONELLO: E...perché c'era la possibilità di rifornire la protezione civile, tramite la CONSIP, che è l'ufficio acquisti italiano, diciamo così in Italia...eee...partecipando a un bando di gara...il bando di gara, in realtà è stato...siamo arrivati...siamo pre aggiudicatari per X lotti, con Dental anche...io con un'altra ho già chiuso l'accordo...  
 BRAMUCCI RAFFAELE: (inc)  
 IEFFI ANTONELLO: E...hanno rilevato, in fase di determina di aggiudicazione...ma...sento un sacco di rumori...ma sei fuori?...  
 BRAMUCCI RAFFAELE: Aspetta, aspetta, aspetta...(inc)...  
 IEFFI ANTONELLO: No se mi...mi arriva tipo un...nell'orecchio un...  
 BRAMUCCI RAFFAELE: (Inc)...mi senti meglio così?  
 IEFFI ANTONELLO: Molto meglio...  
 BRAMUCCI RAFFAELE: (inc)...  
 IEFFI ANTONELLO: Molto meglio...molto meglio...no perché mi arriva nell'orecchio e non mi sentivo...  
 BRAMUCCI RAFFAELE: No è le cuffie che fanno schifo...quindi...vabbè...  
 IEFFI ANTONELLO: Quindi, per farla breve, raccontavo a Max...abbiamo quindi...la DENTAL è, come hai visto in quegli screenshot della...  
 BRAMUCCI RAFFAELE: Sì...  
 IEFFI ANTONELLO: E siamo pre aggiudicatari su alcuni lotti...  
 BRAMUCCI RAFFAELE: Mh, mh...  
 IEFFI ANTONELLO: In altri siamo secondi, ma...uno di quelli, già siamo primi...  
 BRAMUCCI RAFFAELE: Ok...  
 IEFFI ANTONELLO: Bisogna...e ci han comunicato l'esclusione, preventiva, per mancanza di alcuni requisiti, che hai letto lì...  
 BRAMUCCI RAFFAELE: Sì...  
 IEFFI ANTONELLO: Ora...l'avvocato mi ha detto << guarda, è una gara pubblica, c'è un tempo entro cui puoi produrre memorie>>  
 BRAMUCCI RAFFAELE: Ok...  
 IEFFI ANTONELLO: Allora...Ci salva il fatto che, **capiscimi tra le righe...**  
 BRAMUCCI RAFFAELE: Sì...  
 IEFFI ANTONELLO: **Il mio commercialista, va a depositare, perché ne ha facoltà entro trenta giorni...**

BRAMUCCI RAFFAELE: Si...  
IEFFI ANTONELLO: **Che quella signora e quella quota era stata già retroceduta no?**

BRAMUCCI RAFFAELE: Ok...  
IEFFI ANTONELLO: **Quindi non c'era più, in realtà, oggi...però chiaramente in camera di commercio ancora non risulta perché va fatto il deposito entro trenta giorni...**

BRAMUCCI RAFFAELE: Mh, mh...ok...  
IEFFI ANTONELLO: **Quindi...prima che ci candidassimo alla gara, c'era già stato firmato l'atto di cessione di quote...**

BRAMUCCI RAFFAELE: Ok...  
IEFFI ANTONELLO: **Ok...che per essere depositato però, oggi, pur se l'abbiamo firmato, diciamo, a penna...**

BRAMUCCI RAFFAELE: Mh, mh...  
IEFFI ANTONELLO: **Deve essere apposta, visto che non si può andare davanti al notaio...e non ci andammo in quel momento...con la smart card, la firma digitale...**

BRAMUCCI RAFFAELE: Ok...  
IEFFI ANTONELLO: **Quindi, il testo di cessione quota...di retrocessione quota, senza denaro...quella è una quota che tra l'altro, ti ricordi, non fu pagata, quindi...**

BRAMUCCI RAFFAELE: Si...  
IEFFI ANTONELLO: **Semplicemente veniva retrocessa, senza passaggio di denaro, altrimenti avremmo l'obbligo di far vedere anche il transito di denaro...**

BRAMUCCI RAFFAELE: Certo...  
IEFFI ANTONELLO: **E quindi, tacitamente, il problema, diciamo della...che ci fosse dentro questa Dental, un socio con un pendente penale, diciamo, di quel tipo, è risolto...è chiaro...l'amministrazione legge la visura di oggi, non può saperlo, glielo comunichiamo con l'avvocato...**

BRAMUCCI RAFFAELE: Ok...  
IEFFI ANTONELLO: **E l'avvocato mi ha detto, si può fare, ci permette di tornare in bonis?..**

BRAMUCCI RAFFAELE: Ok...  
IEFFI ANTONELLO: **Idem per il CdA...**

BRAMUCCI RAFFAELE: Si...  
IEFFI ANTONELLO: **Non poteva sapere che c'era stato un verbale di assemblea che hanno...tanto con l'assenza di tutti, perché il CdA è decaduto, in effetti, nel momento che la Camera di Commercio ci ha comunicato di Max...**

BRAMUCCI RAFFAELE: Si...  
IEFFI ANTONELLO: **Cadendo un membro, decade...**

BRAMUCCI RAFFAELE: Ok...  
IEFFI ANTONELLO: **Va comunque rinominato, quindi, andava comunque fatta l'assemblea...**

BRAMUCCI RAFFAELE: Ok...  
IEFFI ANTONELLO: **Anche quell'assemblea, trenta giorni per legge, per depositarla, seppur già fatta prima...**

BRAMUCCI RAFFAELE: Ok...  
IEFFI ANTONELLO: **Quindi io...sul verbale di assemblea non mi serve niente, in realtà...**

BRAMUCCI RAFFAELE: Mh, mh...  
IEFFI ANTONELLO: **Sul discorso quell'altro...adesso che si va a depositare...quindi io ti manderò un testo...**

BRAMUCCI RAFFAELE: Si...  
 IEFFI ANTONELLO: **E...che poi mi rimandi firmato a penna, pagina per pagina...**

BRAMUCCI RAFFAELE: Ok...  
 IEFFI ANTONELLO: **Dalla signora...**

BRAMUCCI RAFFAELE: Si...  
 IEFFI ANTONELLO: **E dopo di che...mi servirà che la signora abbia questa firma digitale...**

BRAMUCCI RAFFAELE: Mh...  
 IEFFI ANTONELLO: **Se non ce l'ha, si va alla posta, te la fanno a vista...però tocca farlo eh...perché la posta spero che sia aperta da voi a Orfagna, perché...**

BRAMUCCI RAFFAELE: **Mh...Si...poi capirai perché l'ho (inc)...mamma mia...vabbè...glielo dico...**

IEFFI ANTONELLO: Il problema è quello...cioè che...purtroppo...eh lo so...gli va...dovrà chiamar Max, non so, è la mamma, quindi...

BRAMUCCI RAFFAELE: Si si...  
 IEFFI ANTONELLO: **Però...poi una volta che ce l'ha te la da a te...poi...ti guido...quello è facile, si scarica un programmino...e si appone, quello è...si fa...**

BRAMUCCI RAFFAELE: Si, si, no ma...la conosco bene la firma digitale...  
 IEFFI ANTONELLO: La conosci bene...Prendiamo...non prendiamo il lettore smart card, prendi anche tu la chiavetta, magari se serve, non è un problema, quello dimmelo, mando una postepay... prendete quella che... il token, quello autoinstallante quello che è più pratico, dai...quello...il...quello un po' più carino

BRAMUCCI RAFFAELE: Ah, ok, ok, ho capito...  
 IEFFI ANTONELLO: **Ho fatto anche una foto, gliel'ho mandata a Max, penso che te l'ha girata...o se no te la giro io...**

BRAMUCCI RAFFAELE: Ok...ma...comunque...mi ha...penso che mi ha girato tutto, quello che hai mandato...quindi...

IEFFI ANTONELLO: **Ok...eee...direi di farlo in fretta...**

BRAMUCCI RAFFAELE: Ok...  
 IEFFI ANTONELLO: **E...la co...a cosa serve questo... perché ho (inc)... Max...(inc)... abbiamo... avremmo, diciamo così, aggiudicato la fornitura, come hai letto nell'avviso di gara...**

BRAMUCCI RAFFAELE: Si...  
 IEFFI ANTONELLO: **...di alcuni lotti...**

BRAMUCCI RAFFAELE: Ok...  
 IEFFI ANTONELLO: Quello che tu hai letto è un massimale...

BRAMUCCI RAFFAELE: Mh, mh...  
 IEFFI ANTONELLO: **E quindi noi abbiamo dovuto fare un offerta al ribasso, quella è la base d'asta...**

BRAMUCCI RAFFAELE: Si...  
 IEFFI ANTONELLO: Prezzo unitario per quantità...

BRAMUCCI RAFFAELE: Si...  
 IEFFI ANTONELLO: E...la no...quanto abbiamo offerto noi, lo leggi nello screenshot...

BRAMUCCI RAFFAELE: Si...  
 IEFFI ANTONELLO: Quando leggi a destra, quello è il prezzo unitario...  
 BRAMUCCI RAFFAELE: Ok...  
 IEFFI ANTONELLO: **Se fai un calcolo e ti fai due conti, il prezzo unitario per la quantità, viene fuori l'importo...contando che siamo**

BRAMUCCI RAFFAELE: stati messi primi anche nei camici, che era il lotto più grosso...  
 IEFFI ANTONELLO: Sì...  
 BRAMUCCI RAFFAELE: ...da sessantasette milioni...  
 IEFFI ANTONELLO: La miseria!  
 BRAMUCCI RAFFAELE: ...che la nostra offerta oscillava...di fatto, ho fatto un conto che siamo aggiudicatari per quaranta milioni...  
 IEFFI ANTONELLO: Mh, mh...  
 BRAMUCCI RAFFAELE: Roba che io c'ho pronta  
 IEFFI ANTONELLO: Ah si?  
 BRAMUCCI RAFFAELE: L'ho fatto che ero po...io importo da anni il fotovoltaico dalla Cina...quando c'è stata l'emergenza, ho chiamato le ditte giù...  
 IEFFI ANTONELLO: Mh, mh...  
 BRAMUCCI RAFFAELE: ...per dire, ma avete le mascherine, sta roba...e mi sono messo in mezzo a questa cosa qua...  
 IEFFI ANTONELLO: Mh...  
 BRAMUCCI RAFFAELE: ...perché...intanto fai del bene...è una emergenza...  
 IEFFI ANTONELLO: Ok...però tanto tu che...  
 BRAMUCCI RAFFAELE: (inc)...quindi, diciamo, ci sono i fornitori pronti...  
 IEFFI ANTONELLO: Ok...  
 BRAMUCCI RAFFAELE: lo c'ho già la domanda...ho fatto una mia gara al ribasso, a mia volta...  
 IEFFI ANTONELLO: Mh, mh...  
 BRAMUCCI RAFFAELE: E c'è un trenta per cento di margine...  
 IEFFI ANTONELLO: Ok...  
 BRAMUCCI RAFFAELE: So numeri esageratamente grandi...quindi non...io ho detto, perché non ci proviamo?  
 IEFFI ANTONELLO: Vabbè...  
 BRAMUCCI RAFFAELE: Tanto con Max è tanto tempo che non ci sentiamo...  
 IEFFI ANTONELLO: Sì...(inc)...  
 BRAMUCCI RAFFAELE: Se gli va...così intanto, mettiamo a posto un motivo, cioè...  
 IEFFI ANTONELLO: Mh...  
 BRAMUCCI RAFFAELE: Sistemiamo la...e collaboriamo...collaboriamo...siamo d'accordo di dividere l'utile...  
 IEFFI ANTONELLO: Ok...  
 BRAMUCCI RAFFAELE: In questo senso...  
 IEFFI ANTONELLO: Dopo queste...  
 BRAMUCCI RAFFAELE: Cinquanta, cinquanta...  
 IEFFI ANTONELLO: Ok...questo tipo di accordo...però eh...una volta uscita...sia il CdA che la madre di Max, io ti parlo del punto di vista suo...non c'è più nessuno di noi, insomma, dentro la società...come...  
 BRAMUCCI RAFFAELE: lo ti (inc)...possiamo fare così...allora...o mi entra un soggetto altro, che però...dobbiamo sta tranquilli...  
 IEFFI ANTONELLO: Sì...  
 BRAMUCCI RAFFAELE: Cioè...(inc) su di me...mi hanno fatto i raggi X...  
 IEFFI ANTONELLO: Sì...Ma pure su di me...io...  
 BRAMUCCI RAFFAELE: Eee...se entra un altro che magari...e...dobbiamo sta tranquilli che non c'abbia neanche un carico vecchio, figurati...guarda...vanno indietro...  
 IEFFI ANTONELLO: Sì...  
 BRAMUCCI RAFFAELE: IL CARICO (INC)...O SE NO, SI FA UN CONTRATTO, PRIMA CHE LEI FIRMA...  
 IEFFI ANTONELLO: Sì...

IEFFI ANTONELLO: **UNA SCRITTURA...PROPRIO UNA PRIVATA...**  
BRAMUCCI RAFFAELE: Ok...  
IEFFI ANTONELLO: **Che regola che tutta la commessa CONSIP, di cui...**  
BRAMUCCI RAFFAELE: Mh, mh...  
IEFFI ANTONELLO: ...del bando numero, aggiudicazione domanda del...  
BRAMUCCI RAFFAELE: Sì...  
IEFFI ANTONELLO: **Tutto l'utile, in joint venture, cinquanta cinquanta e li può mettere, se vuole anche una azienda svizzera, non lo so...**  
BRAMUCCI RAFFAELE: Ok...  
IEFFI ANTONELLO: Se vuole incassarli là...se vuole...  
BRAMUCCI RAFFAELE: **Ok...ok...dopo quello lo troviamo il modo...sì...non è un problema...l'importante è che...ti dico...io te lo dico perché è una cosa che mi dirà anche lui...se sono fuori...ovviamente...non c'ho...**  
IEFFI ANTONELLO: Certo...no, no ma...garanzie tutte, assolu...tutto in garanzia, tutti garantiti...  
BRAMUCCI RAFFAELE: Ok...  
IEFFI ANTONELLO: **E io lavoro...sai che, ci provo a farlo così...quindi io il testo che mando...ora ti mando il testo tecnico, che sarebbe il testo della quota...**  
BRAMUCCI RAFFAELE: Sì...  
IEFFI ANTONELLO: E magari, quello che è più importante di tutto, intanto, è la smart card domani mattina...  
BRAMUCCI RAFFAELE: Sì...  
IEFFI ANTONELLO: **...che intanto ce l'hai in mano e vuol di che possiamo farlo...se non c'è quella, diciamo che siamo già fregati...**  
BRAMUCCI RAFFAELE: **Ok...ma non è possibile farla on line questa?**  
IEFFI ANTONELLO: **Eh no, perché se era...serve il documento che ti riconoscono di persona...**  
BRAMUCCI RAFFAELE: Ok...perché non so se le poste, qui a Orfagna, più che altro, lo possono fare...è quello...boh...  
IEFFI ANTONELLO: **Secondo me...secondo me fa così...tu ci puoi uscire, tanto, sotto casa, se ti fanno uscire di casa, penso...io alla posta ci vado, per esempio...**  
BRAMUCCI RAFFAELE: Mh, mh...no, no vabbè, quello sì...  
IEFFI ANTONELLO: **O telefoni...chiedi prima...dici guardi, deve fare la signora che ha un'azienda a nome suo...deve fare la smart card...(inc)...**  
BRAMUCCI RAFFAELE: Ok...  
IEFFI ANTONELLO: **La fate? Al massimo ti dicono passa nel pomeriggio...**  
BRAMUCCI RAFFAELE: Ok, ok...  
IEFFI ANTONELLO: **Si fa un cinque minuti....ti devo dire la verità...**  
BRAMUCCI RAFFAELE: **Va bene...io...no, no, glielo chiedo, glielo chiedo...non c'è problema...li chiamo e glielo chiedo...**  
IEFFI ANTONELLO: **QUINDI QUANDO LEI CE L'HA, A QUEL PUNTO, INTANTO IO BUTTO GIÙ DUE BOZZE...LA BOZZA DELL'ATTO CHE DEVE FARE IL COMMERCIALISTA, TE LO MANDO...**  
BRAMUCCI RAFFAELE: Sì...  
IEFFI ANTONELLO: **E UNA BOZZA DI ACCORDO...POI TE LA MODIFICHI...NE PARLI CON MAX...**  
BRAMUCCI RAFFAELE: Va bene...  
IEFFI ANTONELLO: **E QUANDO È A POSTO, LO FIRMIAMO...**  
BRAMUCCI RAFFAELE: Va bene...

IEFFI ANTONELLO: **DOPO DI CHE IO...È UN TENTATIVO...**

BRAMUCCI RAFFAELE: **Eh va beh, certo...**

IEFFI ANTONELLO: **E' UN TENTATIVO, DICIAMO...**

BRAMUCCI RAFFAELE: Eh...non si sa mai...

IEFFI ANTONELLO: **E' un peccato...perché, io non pensavo che ci fosse questo problema...a quel punto, ad aggiudicazione fatta, comunque chiamavo Max a dire, guarda che siamo soci nell'aggiudicazione, lavoriamo...**

BRAMUCCI RAFFAELE: Eh, mh...

IEFFI ANTONELLO: **Anche perché...camici, copriscarpe...come si chiamano lì...i guanti...**

BRAMUCCI RAFFAELE: **Si si i guanti...certo...**

IEFFI ANTONELLO: **...Roba medica che voi...che lui conosce...che conoscete voi...**

BRAMUCCI RAFFAELE: **Si, si...le conosco anche io...tanto le ho sempre...le ho sempre vendute...**

IEFFI ANTONELLO: Eh...ti manderò...non solo, bravo...poi lavoriamo, perché ti volevo dire...io con l'altra azienda che ha aggiudicato...la **BIOCREA...**

BRAMUCCI RAFFAELE: Mh, mh...

IEFFI ANTONELLO: **E...ho un catalogo...stiamo facendo arrivare prodotti introvabili...**

BRAMUCCI RAFFAELE: Ok...

IEFFI ANTONELLO: **C'è un margine alto da catalogo...mo te lo mando...anche le mascherine...te lo mando...**

BRAMUCCI RAFFAELE: Ok...tu mandami quello che c'hai, perché...

IEFFI ANTONELLO: **...c'è un catalogo...perché mi stanno ordinando...mi stanno ordinando tutto...ovunque lo mando mi chiama gente...perché non ce l'hanno...**

BRAMUCCI RAFFAELE: Eh, ma infatti...lo immagino...

IEFFI ANTONELLO: **A noi ci arriva il DHL diretto...**

BRAMUCCI RAFFAELE: Eh...

IEFFI ANTONELLO: **Io ti do...ti do...comunque si chiama...a fondo catalogo leggi anche...questa è una cosa in più...**

BRAMUCCI RAFFAELE: **(inc) un po' che erano due settimane fa, che mi era stato offerto...mi era stata fatta la richiesta di dieci milioni di mascherine, per la Lombardia e le zone alte...soltanto che?...non ce l'avevo...e è saltata...**

IEFFI ANTONELLO: **Ti faccio vedere una cosa, guarda...aspetta eh...ti faccio vedere una cosa...BRAMUCCI...allora l'azienda con la quale ho aggiudicato io si chiamo BIOCREA no? LA MIA AZIENDA...**

BRAMUCCI RAFFAELE: Sì...

IEFFI ANTONELLO: **Ti faccio vedere cosa io ho...creato giù...siccome che ero cliente con E-BUILDING no? E-BUILDING socia unica di BIOCREA...io che...per potermi candidare poi, ho fatto fare proprio la...guarda questi video...te li mando...vedi un po'? Su whatsapp...vedi un po' se ti arrivano...**

BRAMUCCI RAFFAELE: **Si, si...arrivati...allora, vediamo un po'...BIOCREA...eh...**

IEFFI ANTONELLO: **(inc)...noi produciamo cinquecento mila mascherine al giorno lì...duecento cinquanta dipendenti...**

BRAMUCCI RAFFAELE: **La miseria!**

IEFFI ANTONELLO: **Che sono queste qui che vedi in queste scatole (inc)...queste qui arrivano in Italia, tramite un catalogo...**

BRAMUCCI RAFFAELE: Dimmi una cosa...ma a che prezzi arrivano, a che prezzi stanno questo...

IEFFI ANTONELLO: **Bassi...io guarda...guarda a quanto...ti dico a quanto li vendo sul me...a quanto li vendo sul mercato io? Tu conosci il mercato, sai a quanto le vendono, chiaramente alte no?**

BRAMUCCI RAFFAELE: Sì, sì...

IEFFI ANTONELLO: Questo che ti mando, te la faccio...ti faccio la premessa...il prezzo che tu leggi in catalogo, io riconosco il dieci netto a chi mi segnala i clienti...dici va a volumi...guarda eh, te lo mando...

BRAMUCCI RAFFAELE: Ok...

IEFFI ANTONELLO: Te lo mando...e la procedura per comprare è scritta in fondo all'ultima pagina...

BRAMUCCI RAFFAELE: Mh, mh...

IEFFI ANTONELLO: **Siamo azienda aggiudicataria pubblica...aspetta un secondo che ti mando pure questa...**

BRAMUCCI RAFFAELE: Sì, sì...

IEFFI ANTONELLO: **C'è sto bando, tutto mascherine chiaramente...ti mando, per farti capire dove siamo...**

BRAMUCCI RAFFAELE: Mh, mh...

IEFFI ANTONELLO: (consultando il telefono) Allora...devo andare, aggiudicazione...numero dell'avvocato...ACAMPORA...aggiudicazione di BIOCREA...allora...BIOCREA...(rivolgendosi al Bramucci), dammi ancora un attimo...

BRAMUCCI RAFFAELE: Pure prima mi è stata fatta una richiesta da una agenzia di pulizie grosse...più grossa...forse (inc)...

IEFFI ANTONELLO: **Dubito...subito...anche perché ti faccio vedere anche...anche in che modo consegniamo...tu quando fai l'accordo con BIOCREA, con l'azienda...quando fai l'ordine, ti viene attribuito il codice DHL direttamente tracciabile...track record direttamente a casa tua...**

BRAMUCCI RAFFAELE: Ah...

IEFFI ANTONELLO: Destinatario...è tutto serissimo...il cinquanta all'ordine e il ci...con bonifico tracciato sul conto BIOCREA aggiudicataria pubblica e il cinquanta al corriere quanto te lo porta...col cinque e cinquanta per cento ti parte il DHL code, direttamente a casa tua con l'indirizzo che indichi...

BRAMUCCI RAFFAELE: Mh, mh...

IEFFI ANTONELLO: Hai dei minimi...hai dei minimi requisiti per la...per l'ordine...

BRAMUCCI RAFFAELE: Certo...

IEFFI ANTONELLO: **Che te lo mettono qua...vediamo se è questo...BIOCREA...comunica l'aggiudicazione qua...(inc)...attivare sempre dell'azienda, più dovessero domandarti chi è l'azienda...**

BRAMUCCI RAFFAELE: Mh, mh...

IEFFI ANTONELLO: Perché non ha ancora fatto il sito internet...

BRAMUCCI RAFFAELE: Ok...

IEFFI ANTONELLO: Poi ti mando...il catalogo...te l'ho mandato, intanto te lo leggi...ti mando pure il catalogo...sotto ogni prodotto c'hai tutto eh...puoi anche ordinare altra roba, comunque sotto il catalogo c'hai le modalità...

BRAMUCCI RAFFAELE: Benissimo...

IEFFI ANTONELLO: Te lo mando...questo intanto per il tema, diciamo così, immediato, prettamente...adesso che c'è emergenza...

BRAMUCCI RAFFAELE: Eh...si...

IEFFI ANTONELLO: Quando vai dire, ce le ho...o meglio questa ditta le ha, te fornisce così, vedrai che c'è il centralino intasato...

BRAMUCCI RAFFAELE: Mh...

IEFFI ANTONELLO: E questo è un tema...**in parallelo stesso bando che vedi...vedi che co una l'ho aggiudicata, con l'altra...possiamo entrare in tutto quello che non è mascherine...**

BRAMUCCI RAFFAELE: Mh, mh...ah...

IEFFI ANTONELLO: Che...guarda un po' il catalogo, vedi che c'è tutto...tre tipi...quella che...guarda il prezzo in basso...io vendo in Italia al pubblico a zero e ottanta due centesimi (0,82), la trifacciale...

BRAMUCCI RAFFAELE: Ok...

IEFFI ANTONELLO: (inc)...la farmacia la vende a uno settanta cinque (1,75)...

BRAMUCCI RAFFAELE: Sì...mh, anche di più eh...

IEFFI ANTONELLO: Io, io...a me...allora a me non importa niente...io a quel prezzo la devo scaricare perché la pago molto meno...chiaramente, le fabbrico...

BRAMUCCI RAFFAELE: Certo...

IEFFI ANTONELLO: Come...sono più alte con le altre...ma comunque sono prezzi che magari sul mercato sono più alte lì...la FFP3, P2...eee...a seguire altra roba...però sono forte in quelle perché, come hai visto (inc) le fabbrichiamo...

BRAMUCCI RAFFAELE: Ok...ok...

IEFFI ANTONELLO: I pacchi nostri arrivano...ti faccio l'esempio di un corriere...guarda...il pacco...il pacco che leggi lì da duemila mascherine...perché il pacco mio...le facciamo, che tu hai visto nella foto...

BRAMUCCI RAFFAELE: Mh, mh...

IEFFI ANTONELLO: Non facciamo di...di un pacchettino...perché il DHL ci costa di più poi...

BRAMUCCI RAFFAELE: Certo

IEFFI ANTONELLO: Ci costa...per essere equilibrati col costo del DHL, diciamo che siamo messi così...

BRAMUCCI RAFFAELE: Ok...

IEFFI ANTONELLO: Ok, ok...ti faccio vedere...poi noi emettiamo l'SMS del cliente...che questi messaggi gli arrivano qui...nel caso, questo è l'ultimo che mi è arrivato qua da noi...

BRAMUCCI RAFFAELE: Sono tutti certificati ovviamente no? Giusto?

IEFFI ANTONELLO: Assolutamente, altrimenti non potremmo neanche fare la gara...

BRAMUCCI RAFFAELE: Ok...

IEFFI ANTONELLO: La gara vinta è diciamo anche un po' la refere...

BRAMUCCI RAFFAELE: Certo...

IEFFI ANTONELLO: E' molto importante come referenza, perché è pieno di gente che si mette a vendere mascherine sto periodo...

BRAMUCCI RAFFAELE: Lo so, lo so...

IEFFI ANTONELLO: E' ovvio che c'è...c'è un po' di tutto in giro...noi su questo qui, almeno puoi dire, guarda, io...noi la compriamo da lì...

BRAMUCCI RAFFAELE: Ok...

IEFFI ANTONELLO: Poi ti posso pure mandare un po' di campioni...E' questo che dico, il DHL tipico è questo...

BRAMUCCI RAFFAELE: Ok...

IEFFI ANTONELLO: Poi col codice diciamo di...tracciabilità, se tu quel codice AVB no? Per esempio...mo l'ho condiviso con te...

BRAMUCCI RAFFAELE: Mh, mh...

IEFFI ANTONELLO: E...mando un po' di roba qua da me...un pacco di...tu lo metti su...DHL Track...vedi dove è partito...come arriva...no?

BRAMUCCI RAFFAELE: Ok, ok...ho capito...

IEFFI ANTONELLO: Esempio operativo di come facciamo le consegne...Comunque è tutto scritto in fondo alla pagina...da fondo al catalogo

BRAMUCCI RAFFAELE: Va bene...dopo me lo guardo con calma...

IEFFI ANTONELLO: Questo è il tema di quello che facciamo...**quindi DENTAL EXPRESS era un corollario, una secondo aggiudicazione...**

BRAMUCCI RAFFAELE: Mh, mh...

IEFFI ANTONELLO: ...che se la vogliamo recuperare e...diciamo lavorare, che poi c'è da lavorare...ma sono contento perché tu già fai...già fai sto lavoro...quindi meglio...commerciale...

BRAMUCCI RAFFAELE: Mh, mh...

IEFFI ANTONELLO: ...perché poi quelle forniture che io ho trovato queste altre fabbriche sempre lì in Cina, colleghe della mia, che fanno guanti, che fanno eh...ci sto trattando ma è un lavorone ogni giorno...

BRAMUCCI RAFFAELE: Mh...

IEFFI ANTONELLO: Ogni giorno mi chiamano, parliamo...comunque...siamo a buon punto...io ho fatto una gara...ho già detto...ho ragionato così...ho ragionato di mettere...ho fatto a mia volta una gara al ribasso...cioè cosa ho fatto...ho preso i prezzi nostri offerti, li ho abbassati del trenta per cento...

BRAMUCCI RAFFAELE: Sì...

IEFFI ANTONELLO: Quindi, gara base a...base asta di CONSIP...meno ciò che abbiamo abbassato noi, che è circa un trenta...

BRAMUCCI RAFFAELE: Mh, mh...

IEFFI ANTONELLO: Meno un altro venti, minimo...venti/quaranta poi dipende, poi te lo spiego...

BRAMUCCI RAFFAELE: Ok...

IEFFI ANTONELLO: E ho chiesto, quindi, di diffondere in Cina questo...questa fornitura in blocco...

BRAMUCCI RAFFAELE: Sì...

IEFFI ANTONELLO: Che se ce la fanno a quel prezzo, noi dovremmo avere circa sedici milioni in più, di margine...

BRAMUCCI RAFFAELE: Beh...

IEFFI ANTONELLO: E son trenta milioni...te la sto mandando...e mi stanno già arrivando le prime risposte...quindi io intanto...prima...intanto che la gara mi rispondesse come era andata, mi ero...mi ero portato avanti col lavoro...

BRAMUCCI RAFFAELE: Certo, certo...

IEFFI ANTONELLO: ...per quanto riguarda l'altro...e allora io il catalogo della gara...che ho...ho già ricevuto due, diciamo, due lettere di interesse...perché io ho detto...non me la spacchettate...a corpa...

BRAMUCCI RAFFAELE: Ok...

IEFFI ANTONELLO: Quindi, se costa...se c'avete quello sotto caro, magari, dove risparmiare, la media ci rientrate...cioè non mi fate...non me la spacche...perché divento matto a fare otto fornitori...

BRAMUCCI RAFFAELE: Vero...immagino, certo...

IEFFI ANTONELLO: **La gara è unica...ho detto io...**

BRAMUCCI RAFFAELE: Giustamente...

IEFFI ANTONELLO: In realtà sono lotti indipendenti, però vabbè...li ho voluti provocare un po' di più...allora...vediamo dove, ti mandò...ecco così...hai anche, diciamo, un cal...una stima di quello che potrebbe essere il guadagno, moltiplicando la quantità offerta per i prodotti e vedendo a quanto li ho chiesti io in Cina...perché in Cina, sono prezzi molto bassi, in effetti poi, abbassandoli in questo modo, mi hanno detto, oh ma sei...sono prezzi abbastanza competitivi, ma chi sei...dico, gua...è il governo...è (inc)...mica è colpa mia...è gara pubblica...eccolo qua...questo è un excel dove tutti, in Cina...è LOAN (fonetico), inglese...ho tradotto praticamente in inglese le varie voci...chi vuole partecipare fa una mail alla pec di DENTAL, a me...che mi dichiaro essere agente...e voglio anche il tre per cento, l'ho detto a tutti a quanti...

BRAMUCCI RAFFAELE: Mh, mh, mh...

IEFFI ANTONELLO: Quindi mi sono anche messo per far cap...per essere realmente...le quantità le ho un po' aumentate...perché le ho approssimate per difetto, le quantità...non ho fatto gli...le ho portate un po' più al...in modo che c'è anche un po' di magazzino ci rimane, per vendere agli altri...

BRAMUCCI RAFFAELE: Ok...

IEFFI ANTONELLO: Gli unit price li ho stra abbassati, a livelli quasi impossibili in certi casi, ma vediamo che faranno...

BRAMUCCI RAFFAELE: Mh...

IEFFI ANTONELLO: **Le quantità, un po' maggiorate, per il prezzo ribassato viene trentuno milioni cinque e ottantacinque...e noi abbiamo, in teoria, aggiudicato cinquanta milioni...**

BRAMUCCI RAFFAELE: Boh...la miseria!

IEFFI ANTONELLO: **Quello è l'importo moltiplicato degli screenshot che ti ho mandato...quindi questo è il lavoro...**

BRAMUCCI RAFFAELE: Ok...

IEFFI ANTONELLO: Tu l'hai capito già...e non...speriamo che ci...ci riammettono alla gara...in ogni caso c'è da poter lavorare col catalogo BIOCREA...

BRAMUCCI RAFFAELE: Ok...

IEFFI ANTONELLO: Se tu hai piacere...

BRAMUCCI RAFFAELE: Va bene...

IEFFI ANTONELLO: Anche perché la roba, è roba mid...mid...è fatta in casa...cioè non...almeno le mascherine...

BRAMUCCI RAFFAELE: Ok...no, no va bene, io c'ho ancora un po' di ragazzi che potrebbero essere interessati a fare il commerciale e girare, insomma ecco...

IEFFI ANTONELLO: **Durerà poco ma durerà...per il momento...quindi abbiamo...**

BRAMUCCI RAFFAELE: Sì, sì...ma tanto, quello che dura, dura...Eh...

IEFFI ANTONELLO: **Poi lo puoi rivendere a quanto vuoi...se ce l'hai a quattro euro, io...a me non mi inte...io sto a ottanta due perché devo rimanere lì, perché altrimenti poi, essendo sul (inc)...sul governo...ci sono controlli, rischi...**

BRAMUCCI RAFFAELE: No, no...beh, certo...  
 IEFFI ANTONELLO: Io lo importo specialmente...  
 BRAMUCCI RAFFAELE: Ok...  
 IEFFI ANTONELLO: Siamo iscritti come (inc)...abbiamo come BIOCREA, abbia...abbiamo attivato il codice dedicato DHL...  
 BRAMUCCI RAFFAELE: Mh...  
 IEFFI ANTONELLO: Quindi BIOCREA che sta transitando la merce col suo codice...facciamo le cose proprio fatte a modo capito?  
 BRAMUCCI RAFFAELE: Certo...  
 IEFFI ANTONELLO: Quindi DHL che ti arriva è codificato BIOCREA...  
 BRAMUCCI RAFFAELE: Ho capito...ho capito...  
 IEFFI ANTONELLO: E...la fattura va a lui...tutto (inc) di una cosa...chiaramente...  
 BRAMUCCI RAFFAELE: Ok...  
 IEFFI ANTONELLO: Siamo sotto l'occhio del...  
 BRAMUCCI RAFFAELE: Eh beh...quando lavori con CONSIP...poi tra l'altro...  
 IEFFI ANTONELLO: Sì...poi l'invidia...abbiamo vinto noi...hanno già scritto, qualcuno ha scritto, eh ma questa azienda agricola, BIOCREA...  
 BRAMUCCI RAFFAELE: Eh...  
 IEFFI ANTONELLO: BIOCREA nasce da una società agricola...  
 BRAMUCCI RAFFAELE: Eh, va beh...  
 IEFFI ANTONELLO: Questa azienda che co...una agricola che vince le mascherine...che c'entra...eh...tutte ste cose...le solite stronzate che ti (inc) a...  
 BRAMUCCI RAFFAELE: Eh va beh...(inc) soltanto di...organizz...eh certo...quello...succederà sempre, non ti preoccupare...  
 IEFFI ANTONELLO: L'importante è lavorare seri...e tutto finisce...ecco il logo nostro...  
 BRAMUCCI RAFFAELE: E' giusto...  
 IEFFI ANTONELLO: Questo è il logo di BIOCREA...Comunque senti...  
 BRAMUCCI RAFFAELE: Eh...  
 IEFFI ANTONELLO: Allora io...  
 BRAMUCCI RAFFAELE: Bene...dai io allora vedo di fa...  
 IEFFI ANTONELLO: Il tuo unico scopo è la...se c'hai quella in mano si parte...  
 BRAMUCCI RAFFAELE: Ok...  
 IEFFI ANTONELLO: **LA...LA CHIAVETTA...INTANTO IO LE BOZZE LE PREPARO OK?**  
 BRAMUCCI RAFFAELE: **VA BENE, ALLORA INTANTO IO DOMANI MATTINA TI CHIAMO, POI SE POI...E CASOMAI LA VA A PRENDERE DIRETTAMENTE LEI, LA FACCIO PREPARARE ED È A POSTO...**  
 IEFFI ANTONELLO: Magari guarda...perfetto...grazie Raffaè...a domani...  
 BRAMUCCI RAFFAELE: E di che, dai...ci sentiamo domani eh...ciao  
 IEFFI ANTONELLO: Ciao ciao  
 FINE CONVERSAZIONE

.... omissis..."

Come si vede, una conversazione chiarissima nel far emergere la natura fittizia dell'atto di cessione di quote tra BASSETTI Adriana e IEFFI Antonello. Una

conversazione, che se documenta la velocità di iniziativa imprenditoriale della persona indagata ancora una volta evidenza – come già dimostratosi per BIOCREA s.a.r.l. -- che IEFFI Antonello ha partecipato a gara per forniture da fare dall'8° al 15° giorno dall'aggiudicazione, urgenti per la Pubblica Amministrazione, non solo non avendo ancora la disponibilità delle merci da consegnare ma anche in questo caso senza ancora avere in mano impegni contrattuali idonei a garantirla nei tempi ristretti richiesti. E che sta cercando di essere riammesso falsificando le carte. Il tutto, muovendosi di fatto come imprenditore individuale, senza strutture operative in ambito commerciale, con una società ancora una volta "scatola vuota".

## **2.2. Sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lettere a) e c) cpp. --**

**Sussiste nei confronti di IEFFI Antonello l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lettera c) c.p.p.,** ed il concreto pericolo che la persona indagata, presentandosene l'occasione, possa commettere reati della stessa specie e quindi della stessa indole di quelli per cui si procede e per i quali sia prevista pena edittale non inferiore nel massimo a cinque anni di reclusione.

Tale pericolo di recidiva è nel caso in concreto ricavabile dalle specifiche modalità e circostanze dei fatti per cui si procede, che, nonostante si tratti di soggetto senza precedenti penali definitivi, evidenziano con estrema chiarezza personalità di elevata capacità a delinquere, capace di atti e comportamenti estremamente pericolosi per la collettività.

L'Italia è in stato di emergenza sanitaria formalmente dichiarato dal 31.1.2020, e dal 21.2.2020, quale parte di una pandemia che interessa praticamente tutto il mondo, è in corso in Italia una emergenza epidemiologica per la diffusione di un virus – denominato COVID 19 – che alla data odierna ha già contagiato solo in Italia oltre 125.000 persone, causando oltre 16.500 decessi. Una emergenza senza precedenti nella storia non solo repubblicana del Paese sia per il nostro sistema sanitario, impegnato da febbraio allo stremo delle sue possibilità e delle forze pur enormi degli operatori sanitari, sia per il sistema economico, sia per le Istituzioni, portate a prendere provvedimenti eccezionali.

La gara interessata dai fatti di cui al capo A è bandita nel pieno di tale emergenza, nei giorni immediatamente successivi in cui Governo e Regioni adottano provvedimenti con cui limitano la libertà di circolazione delle persone e la possibilità di svolgere attività produttive, professionali, commerciali. Giorni in cui, per venire allo specifico di causa, mancano tra le altre cose, innanzitutto nei presidi ospedalieri e sanitari ma anche per la generalità delle persone, dispositivi di protezione individuale (mascherine, tute, camici, innanzitutto).

In tale quadro viene bandita la gara pubblica cui partecipa BIOCREA s.a.r.l., gara, come si è già più volte avuto modo di sottolineare, percorsa sin dal suo inizio da una *ratio* assolutamente ed eccezionalmente emergenziale, proprio per la necessità, imprescindibile per la pubblica salute e l'incolumità e la vita di milioni di persone, di garantire in tempi rapidissimi a presidi sanitari, Protezione Civile, singoli cittadini, il maggior numero possibile dei dispositivi di protezione dalla diffusione e dal contagio del

virus COVID-19, come appunto le mascherine del Lotto 6 in questione. Una gara , a scorrere bando/lettera d'invito/Capitolato Tecnico, con due assoluti *protagonisti*, da un lato il *tempo*, attesi i tempi ristrettissimi in cui i dispositivi devono essere resi disponibili, e dall'altro la *capacità di consegna* – requisito che evidentemente riguarda sia l' idoneità operativa che la capacità finanziaria di anticipare quanto serve ad acquistare , nel caso: 24 milioni di mascherine -- , *capacità di consegna* che necessariamente nella logica e nelle regole della gara deve essere preesistente alla stessa, attuale, immediatamente azionabile nell'impresa che si candida. Capacità di consegna che viene attestata e dichiarata nella domanda di partecipazione nel momento stesso in cui ci si impegna formalmente a consegne rapidissime.

E' in tale drammatico quadro che si innestano le condotte descritte al capo A , e i gli ulteriori "mezzi fraudolenti" sopra evidenziati ( v. sub 1.5.).

IEFFI Antonello , a mezzo dello schermo societario BIOCREA s.a.r.l., dissimulando il suo ruolo di soggetto economico effettivo ( con profilo a rischio esclusione ) e portando la prestanome sua complice a fare false dichiarazioni pur di ottenere la fornitura, gioca la sua partita con false dichiarazioni sulle cause di esclusione e mettendo anche in campo una "menzogna" , un "mezzo fraudolento" molto più ampio ed incisivo di quelli , pure gravi e decisivi, relativi alla struttura sociale ed alle cause di esclusione : la dichiarazione con cui si impegna, e si dichiara idoneo, a consegne immediate di milioni di mascherine integra un *silenzio* sulla assoluta incapacità operativa e finanziaria di BIOCREA s.a.r.l. a garantire le consegne cui si era impegnata nei tempi brevissimi di contratto, invece emersa dai dati acquisiti dagli inquirenti: a ) incapacità operativa, derivante dalla totale assenza di strutture operative, e dall'assenza di affidabili già provate ed instaurate relazioni commerciali, prontamente attivabili per una immediata fornitura. Una incapacità operativa, che ha fatto sì che ancora al 18.3.2020 ( con la prima data di scadenza contrattuale di consegna già inutilmente decorsa da due giorni ) si sia potuto accertare a mezzo dell'Ambasciata Italiana a Pechino e del dott. Maurizio Montemagno dell'Agenzia delle Dogane che il carico asseritamente pronto alla spedizione presso l'aeroporto cinese di GUANGZHOU BAIYUN fosse del tutto inesistente; b) incapacità finanziaria, si può dire confessata da IEFFI Antonello , se è vero, come asseverato da CONSIP Spa, che nel tergiversare e nel giustificarsi nei giorni tra il 13 ed il 19.3.2020, IEFFI Antonello lamentava con giustificazioni vaghe e non documentate "l'impossibilità di confermare il pagamento" al "Fornitore" dai "suoi conti correnti di Doha in QATAR "per i motivi di forza maggiore scaturiti dalle ordinanze ivi emesse dagli organi governativi", giustificazioni che di fatto ammettono la mancata disponibilità in Italia o altrove di capitali immediatamente e senza problemi utilizzabili per pagamenti da farsi *ad horas* e senza ritardo alcuno, attesi gli impegni assunti con la P.A. già per i primi tre giorni di esecuzione del contratto (consegna di tre milioni di mascherine ) (impegni , tra i quali vi è stato quello di accettare pagamenti delle fatture a 60 giorni , con implicita dichiarazione di avere liquidità e capacità finanziarie in grado di sostenere una tale tempistica).

"In tempi di guerra" ( sono parole di IEFFI Antonello nella seconda delle conversazioni intercettate sopra riportate, che mostrano la sua consapevolezza della gravità della situazione), IEFFI Antonello si aggiudica con frode la fornitura che poi non riesce ad assicurare, con lesione della libertà della concorrenza e causando un danno grave alla salute pubblica, avendo fatto perdere giorni preziosi nella acquisizione delle oggi indispensabili mascherine.

Ad evidenziare la capacità a delinquere non è la ricerca del profitto personale (evidentemente fisiologica in quella che resta una operazione imprenditoriale e non di

beneficenza) ma l'aver perseguito il profitto con una azione tanto "veloce" e "pronta" a cogliere l'occasione quanto spregiudicata e temeraria, tentando una operazione tutta da costruire, facendo quanto serve, anche di illecito, per ottenere intanto l'aggiudicazione della fornitura, con la riserva di inventare poi, sul momento, contando sulle proprie capacità, una operazione commerciale comunque molto complessa e finanziariamente impegnativa attesi i tempi strettissimi di consegna e i capitali da impegnare, da configurare *ex novo* dopo l'aggiudicazione, con strumenti finanziari e contrattuali non già predisposti e disponibili ma da approntare sul momento. Contando magari anche sul fatto che, attesa l'emergenza, sarebbe stato accettato anche il *fatto compiuto* di un ritardo, e che la "lettera d'invito" alla gara prevedeva, anche "in caso negativo", e "nonostante il recesso del contratto", "il pagamento del valore delle forniture già eseguite nonché il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione del rimanente"). In sintesi, una operazione che appare essere stata, come prontamente compreso da CONSIP Spa che revocava l'aggiudicazione e denunciava il tutto, una puntata d'azzardo, giocata sulla salute pubblica e sulla quella individuale di chi attendeva, e attende, le mascherine, che bene rende la capacità a delinquere del soggetto.

Il rischio di recidiva è poi evidentemente e chiaramente dimostrato per fatti concludenti dalla vicenda che riguarda DENTAL EXPRESS H24 srl.

Vistasi revocare l'aggiudicazione fraudolentemente ottenuta con BIOCREA s.a.r.l., e mentre CONSIP lo sta denunciando, BIOCREA s.a.r.l. ormai fuori gioco, IEFFI Antonello rilancia e cambia cavallo, partecipando con altra società ad altra gara pubblica bandita dalla stessa CONSIP SPA e questa volta per più Lotti, tra cui uno, quello per i camici, per 62 milioni di euro di valore della merce, merce anche in questo caso da consegnare in tempi molto ristretti, come si è visto dagli 8 ai 15 giorni. E, vistosi escludere il 30.3.2020 dall'aggiudicazione questa volta per i precedenti penali di BAFFETTI Adriana, anche in questo secondo caso, con la consueta velocità operativa, nuovamente mette mano a mezzi fraudolenti, cercando – come provano le intercettazioni – di far falsamente risultare l'uscita della detta BAFFETTI dalla società in epoca anteriore alla gara, per essere, come dice, "riammesso".

Anche senza far alcun riferimento ai precedenti anche penali (non definitivi) dell'indagato (che vedono IEFFI Antonello rinviato a giudizio per una ipotesi di reato ex art. 346 comma 2 cp commesso nel 2018, e che lo vedono altresì – v. informativa 31.3.20 p. 39 – denunciato in data 30.11.2019 dalla Sottosezione Autostradale di Roma Sud per il reato di truffa, art. 640 c.p.; denunciato in data 13.5.2019 dalla Sezione Polstrada Modena per il reato di insolvenza fraudolenta, art. 641 c.p.; denunciato in data 13.12.2018 dal Nucleo P.E.F della Guardia di Finanza di Reggio Emilia, per il reato di truffa e per il reato di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, artt. 640 e 640 bis c.p.; denunciato in data 27.5.2018 dalla Stazione dei Carabinieri di Mondovì per il reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p.; denunciato in data 22.2.2018 dal Gruppo della Guardia di Finanza di Ravenna per il reato di emissione fatture per operazioni inesistenti, art. 8 D.Lgs n. 74/2000; denunciato in data 6.6.2013 dalla Stazione dei Carabinieri di Cervaro per il reato di simulazione di reato ex art. 367 c.p e per il reato di calunnia ex art. 368 c.p.; denunciato in data 10.1.2013 dalla Squadra di P.G. della Polstrada di Rimini per il reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p.; denunciato in data 3.10.2012 dal Commissariato di PS di Roma Vescovio per il reato di

appropriazione indebita ex art. 646 c.p.), ed anche a non considerare come riguardino IEFFI Antonello 15 segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio ( v. ancora p. 39 dell'informativa citata), è dunque di solare evidenza , tanto più nella perdurante situazione emergenziale allo stato formalmente fissata dalle Autorità al 31.7.2020 , da un lato che non mancheranno occasioni di reiterazione di condotte fraudolente analoghe a quelle per cui si procede e a quelle che sono in corso di reiterazione a mezzo DENTAL EXPRESS H24 srl e dall'altro che è altissima la probabilità che l'indagato sappia cogliere tali occasioni e ponga in essere azioni della stessa indole e natura : rilevandosi ancora come disponga al riguardo di mezzi operativi già in essere (dalla Banca dati della C.C.I.A.A. risultando essere in atto , nominato tra il 2016 ed il 2019 , Amministratore Unico di ben dieci diverse società operanti nei settori più diversi , v. p. 22 informativa 31.3.2020 ), e come abbia continuato a commettere fatti illeciti non solo a pochi giorni dalla revoca della aggiudicazione per BIOCREA s.a.r.l. ma nonostante la conosciuta pendenza di diversi procedimenti a suo carico, dimostrando come la legge penale non eserciti sulla sua persona alcuna efficace deterrenza al crimine.

**Sussistono altresì le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lettera a) cpp,** vale a dire effettive attuali "specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per cui si procede" "in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova", esigenze che si ritengono desumibili e/o derivanti:

--- dalla stessa natura dei fatti per cui si procede, e di quelli – fuori incolpazione cautelare – che riguardano DENTAL EXPRESS 24H srl, fatti tutti che evidenziano l'inclinazione della persona indagata ad utilizzare mezzi fraudolenti, al falso documentale, in generale alla dissimulazione della realtà, e quindi la sua potenziale propensione all'inquinamento probatorio;

--- dalla necessità di completare gli accertamenti patrimoniali e bancari su IEFFI Antonello, VERDUCI Stefania Emilia , BAFFETTI Adriana e sugli altri soggetti che hanno avuto un ruolo in BIOCREA s.a.r.l. e DENTAL EXPRESS 24H srl, innanzitutto per accertare eventuali complici , per acclarare le disponibilità finanziarie di IEFFI Antonello in Italia e all'estero, e anche per accertare l'allegata impossibilità di mobilitare liquidità in QATAR ;

--- dalla necessità di effettuare ulteriori indagini sui rapporti tra i coindagati , e tra loro ed i professionisti di cui si sono avvalsi, per individuare il grado del loro eventuale concorso nei reati per cui si procede;

--- dalla necessità di individuare il "Max" citato (per quanto si capisce quale possibile socio di fatto) da IEFFI Antonello nella conversazione del 2.4.2020 di cui a RIT 1674/2020 progr. 103,

--- dalla necessità di effettuare ulteriori accertamenti in ordine alla capacità operativa e finanziaria di BIOCREA s.a.r.l. e DENTAL EXPRESS 24H.

### **2.3. La scelta della misura da applicarsi**

In ordine al tipo di misura cautelare da applicarsi in relazione alla natura ed al grado delle evidenziate esigenze cautelari , pur tenutosi conto del principio di valore costituzionale per cui la compressione della libertà personale della persona indagata in corso di processo va contenuta entro i limiti minimi indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari riconoscibili nel caso concreto (con il corollario che la carcerazione preventiva deve costituire la soluzione estrema , applicabile solo quando le altre opzioni

disponibili si palesino inadeguate : v. art. 13 Cost., 275 commi 1 e 3 cpp; v. sent. Corte Costituzionale 64/1970, 299 / 2005, 265 / 2010 ), si ritiene ancora:

--- che seppure la persona indagata abbia evidenziato ( v. le conversazioni intercettate ) elevata capacità di utilizzare i dispositivi di comunicazione telematica , e di lavorare "da remoto", con la conseguente ipotizzabile capacità di porre in essere ulteriori condotte illecite anche da luogo privato , **la congiunta applicazione di arresti domiciliari (con divieto di comunicazione con esterni) e della misura ex art. 290 cpp ( divieto di esercitare attività di impresa o uffici direttivi delle persone giuridiche ) potrebbe essere in concreto ritenuta idonea a sufficientemente tutelare le esigenze cautelari ex art. 274 lettera c) cpp relative al rischio di recidiva;**

--- **che tale assetto cautelare non appare invece in alcun modo idoneo a tutelare dal rischio di inquinamento probatorio e dalle esigenze cautelari ex art. 274 lettera a) cpp**, proprio per la detta capacità dell'indagato di utilizzare al meglio i dispositivi di comunicazione telematica , e di lavorare "da remoto", con conseguente ipotizzabile capacità di porre in essere ulteriori condotte illecite anche da luogo privato, ed altresì in relazione alla già evidenziata e dimostrata propensione dell'indagato alla pervicace violazione di regole e prescrizioni , propensione non contenuta né da atti dell'Autorità Pubblica né dalla pendenza di procedimenti penali e di condanne non definitive ; propensione che fa ritenere altamente probabile che la persona indagata, anche per l'impossibilità di un controllo di P.G. 24 ore su 24, violerebbe le prescrizioni degli arresti domiciliari anche solo riguardanti i divieti di comunicazione con terzi;

--- che, pur con le difficoltà oggettive che tali previsioni richieste al Giudice dal legislatore presentano ( previsioni da operarsi con riguardo alla sanzione irrogabile in giudizio ordinario e quindi senza tener conto delle diminuenti legate ai riti alternativi), parametri ex art. 133 c.p. alla mano, e per quanto più volte sopra evidenziato in ordine alla assoluta gravità nell'attuale situazione emergenziale della condotta posta in essere, la pena prevedibilmente applicabile in caso di condanna non potrà nel caso discostarsi se non di poco dal massimo edittale di cinque anni di reclusione , con l'effetto che la custodia cautelare in carcere si configuri "proporzionata all'entità del fatto" ed alla sanzione – non sospendibile – prevedibilmente irrogabile in caso di condanna ( 275 cpp);

--- che , una volta ritenutasi l'imprescindibilità nel caso della custodia cautelare in carcere, quale unica misura idonea a tutelare le ritenute esigenze cautelari ( e motivatosi al riguardo) non sia necessaria ogni ulteriore specifica motivazione ex art. 275 comma 3 bis cpp in ordine all'inadeguatezza degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico (cfr., tra le tante, Cass. II Sez.Pen. 2.2.—24.2.2017 n. 9218 );

--- che, **salvi futuri possibili diversi e più gradati assetti cautelari ( nei quali la misura ex art. 290 cpp richiesta per il reato di cui al capo B potrà avere specifica ed autonoma funzione ) l'applicazione della custodia cautelare in carcere "assorba" allo stato la funzione della misura richiesta per il reato di cui all'art. 355 c.p.**

**Si ritiene infine che alla misura cautelare della custodia in carcere, applicata per le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lettera a) cpp, salva ogni futura determinazione sugli assetti cautelari, e salva una "proroga" della stessa (evidentemente nell'ambito dei termini di fase ex art. 303 cpp), debba essere apposto**

**il termine di giorni quaranta dall'inizio della sua esecuzione, ai sensi dell'art. 292 comma 2 lettera d) cpp.**

**A tale decisione portano non solo la natura degli atti di indagine che appaiono da compiersi ma, nell'attuale situazione di emergenza epidemiologica, alcune ulteriori considerazioni.**

Si ritiene infatti:

--- come le oggettive ed indiscutibili esigenze di tutela della salute dei detenuti in relazione all'attuale stato di emergenza sanitaria per l'epidemia in corso necessitano e richiedano , tanto più in presenza dell'attuale notorio sovraffollamento degli Istituti penitenziari e della difficoltà di adottare al loro interno le misure di profilassi imposte dalle Autorità alla generalità della popolazione esterno ( dal distanziamento tra persone, alle regole di igiene primaria, all'isolamento dei soggetti "positivi" al virus, all'assistenza e cura), **decisioni di "governo"** (e quindi di ordine generale) dei problemi implicati dall'eccezionale situazione in corso , decisioni che agevolino la possibile necessità di gestire una situazione di emergenza interna agli istituti ( provvedimenti, del genere di quelli , pur a sommo avviso del Giudice insufficienti, adottati all'art. 123 del D.L. 17.3.2020 n. 18 in materia di presupposti della detenzione domiciliare); e che **in assenza di interventi normativi ad hoc sul codice di procedura penale che specificamente impongano di considerare l'emergenza da epidemia in corso quale dato da autonomamente valutare in sede cautelare la stessa non possa, di per sé sola, assurgere ad assorbente o comunque decisivo elemento di valutazione, diversamente opinandosi dovendosi nello stato di emergenza non applicare mai la custodia in carcere e revocare ogni misura custodiale inframuraria in corso di applicazione;**

--- che si possa e si debba invece **effettuare , come d'ordinario, la valutazione di contemperamento tra esigenze di cautela dai pericoli di cui all'art. 274 cpp ed esigenza di tutela del diritto alla salute del singolo detenuto**, come d'ordinario considerandosi se l'imputato si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 275 comma 4 bis—286 bis cpp ( incompatibilità con lo stato di detenzione derivante da affezione "da HIV conclamata" ovvero derivante "da grave deficienza immunitaria" ovvero derivante da "altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere"), come d'ordinario tenendo conto "degli effetti che sulla pericolosità del detenuto hanno le sue attuali condizioni fisiche" se degenerate, come d'ordinario valutando in modo rigoroso "la specifica idoneità di ciascuna" misura "in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto" e se la misura sia "proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata", **valutazioni tutte da compiersi , in relazione al caso e al reato specifico ed alla specifica persona detenuta o "da cautelare", e alla necessaria attualità e concretezza delle esigenze cautelari , ANCHE in relazione all'emergenza epidemiologica, e quindi alla situazione concreta in esame nel caso specifico, ed alla normativa eccezionale che la riguarda** ( v. il citato art. 123 D.L. 17.3.2020 n. 18 , disposizione che , introdotta all'interno di una normativa eccezionale, integra un esempio , anche se come detto insufficiente , di contemperamento tra esigenze di gestione del sovraffollamento carcerario ed esigenze di sicurezza che non può non costituire conferma della necessità di operare un simile contemperamento anche in sede cautelare oltre che dato normativo da considerare nell'effettuarlo): l'eccezionale emergenza

coronavirus non potendo non costituire un elemento valutativo nell'interpretazione ed applicazione di tutti gli istituti normativi vigenti, e tanto più nell'interpretazione degli istituti che integrano un meccanismo (anche) di difesa sociale quale il processo penale.

Considerazioni, che concorrono con quelle già esposte a **decidere per una applicazione a termine della custodia cautelare**, salva ogni diversa futura valutazione.

**P. Q. M. , il GIP—TRIBUNALE ROMA visti gli artt. 272-275 bis c.p.p.,**

**1 ) applica a IEFFI Antonello , per i fatti di cui al capo A dell'imputazione in epigrafe e di cui agli all'artt. 81—110--353 c.p.p. , ed in relazione - nei termini di cui in parte motiva - alle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. a) e c) c.p.p., la misura della custodia cautelare in carcere ; e per l'effetto ordina che, seguendo le formalità di cui all'art. 279 c.p.p., lo stesso sia dalla P.G. catturato ed immediatamente condotto in un Istituto di Custodia per rimanervi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria ;**

**2 ) visto l'art. 292 comma 2 lettera d) cpp, fissa la data di scadenza della misura al giorno 20.5.2020 , sin d'ora disponendo per tale data la liberazione della persona indagata, se non intervenute successive ordinanze cautelari di questo Giudice, e se non detenuta per altra causa ;**

**3 ) manda la Cancelleria per l'immediata trasmissione in duplice copia della presente ordinanza al P.M. che ha richiesto la misura , perché ne curi l'esecuzione; nonché manda la Cancelleria, ex art. 92 disp. att. cpp , per gli adempimenti, successivi all'esecuzione dell'ordinanza , di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cpp ( trasmissione di copia della presente ordinanza alla Direzione dell'Istituto di Custodia cui la persona catturata verrà associata) , e per ogni altro adempimento di competenza;**

**4 ) dispone che, a cura della P.G. che esegue l'ordinanza, sia dato immediato avviso a questo Ufficio dell'avvenuta cattura e dei Difensori di fiducia o d'ufficio nominati ex art. 293 comma 1 c.p.p., ai fini del più rapido espletamento delle incombenze previste dall'art. 294 c.p.p.**

**Roma, 7 aprile 2020**

Il Collaboratore di Cancelleria  
( Anna Maria PECORAIO )

Funzionario Giudiziario  
Anna Maria Pecoraio

*Anna Maria Pecoraio*



il Giudice per le indagini preliminari  
( Valerio SAVIO )

*Valerio Savio*